

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 dicembre 1998

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1998, n. 46.

Norme in materia di segretari comunali della regione autonoma Valle d'Aosta Pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1998, n. 47.

Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walsers della valle del Lys Pag. 5

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1998, n. 48.

Ulteriori norme sulle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali Pag. 6

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1998, n. 19.

Norme in materia di riqualificazione urbana Pag. 6

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 20.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale - ISEA Pag. 9

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 «Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento» Pag. 10

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 22.

Rinegoziazione mutui Pag. 11

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 23.

Modifiche alle leggi regionali 22 novembre 1991, n. 30 (Centro di ricerche marine), 14 aprile 1995, n. 36 (Consorzio gestione Sacca di Goro), 24 marzo 1975, n. 18 (Riordino funzioni in materia di lavori pubblici) e 4 febbraio 1994, n. 6 (Azienda speciale Valli di Comacchio) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24.

Eventi calamitosi dell'anno 1996 in Emilia-Romagna. Disposizioni amministrative e finanziarie per assicurare la realizzazione di ulteriori interventi di protezione civile nel territorio della Regione Emilia-Romagna - decreto-legge n. 6/1998, convertito con modifiche in legge n. 61/1998 Pag. 13

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1998, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 72 del 25 ottobre 1994 (Interventi in materia di dipendenza dal tabagismo) Pag. 16

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1998, n. 20.

Riformulazione dell'art. 87 della legge regionale 31 luglio 1996, n.60 (Artigianato) Pag. 17

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1998, n. 21.

Attività di monitoraggio, controllo, semplificazione e trasparenza nel settore delle opere pubbliche con istituzione del C.E.R.E.M.O.CO e norme sulla partecipazione alle gare d'appalto della Regione Abruzzo Pag. 18

LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1998, n. 22.

Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000 Pag. 20

REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 30 luglio 1998, n. 1.

Regolamento attuativo per l'esercizio dell'attività di turismo rurale in applicazione della legge regionale 3 maggio 1995, n. 19 - Titolo II Pag. 23

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1998, n. 17.

Modifica dell'art. 3, comma 10, della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 Pag. 25

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1998, n. 18.

Modifica del comma 13, dell'art. 14, della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1998, n. 19.

Disciplina dei turni di servizio delle Farmacie Pag. 26

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1998, n. 20.

Turismo rurale Pag. 28

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 21.

Arco temporale del piano di formazione professionale 1998-1999 Pag. 29

PROVINCIA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1998, n. 46.

Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 36 del 25 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 11, i segretari comunali sono dirigenti equiparati ai dirigenti della Regione autonoma Valle d'Aosta, facenti parte del comparto di cui all'art. 37 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, iscritti all'albo, di cui all'art. 20 della stessa legge, istituito presso la presidenza della giunta regionale, in apposita sezione denominata «Albo regionale dei segretari».

2. I segretari comunali in servizio presso i comuni della Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'Albo regionale dei segretari, con decreto del presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. L'albo regionale dei segretari, cui si accede per concorso per esami, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 45/1995, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), è gestito da un consiglio di amministrazione composto da un dirigente degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 45/1995, come modificata dalla legge regionale n. 17/1996, nominato dal presidente della giunta regionale, e da rappresentanze paritetiche dei segretari e degli enti locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente ed un vicepresidente.

4. All'albo regionale dei segretari possono essere iscritti, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'art. 5, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'art. 39, comma 6, del regolamento regionale n. 6/1996, per i soggetti che non abbiano già superato tale prova, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) i dirigenti degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 45/1995, come modificato dalla legge regionale n. 17/1996;

b) i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45;

c) i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127);

d) i segretari comunali e provinciali in servizio presso le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

5. Ai soggetti di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 6, della legge regionale n. 45/1995.

Art. 2.

Qualifica unica dirigenziale

1. Salvo quanto previsto dall'art. 11, i segretari comunali, iscritti all'albo regionale dei segretari ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono inquadrati nella qualifica unica dirigenziale, di cui all'art. 12 della legge regionale n. 45/1995, secondo le modalità da stabilirsi con il regolamento di cui all'art. 5, entro trenta giorni dall'esercizio dell'opzione di cui all'art. 13, comma 1.

2. Sono altresì inquadrati nella qualifica unica dirigenziale di cui al comma 1 i segretari comunali che accedono all'albo mediante concorso.

3. La qualifica unica dirigenziale, di cui al comma 1, è articolata nei tre livelli di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 45/1995, sulla base della classificazione delle sedi di segreteria effettuata con il regolamento di cui all'art. 5.

Art. 3.

Incarico

1. Il segretario comunale, individuato tra gli iscritti all'albo regionale dei segretari, è incaricato con provvedimento del sindaco, da cui dipende funzionalmente. L'incarico è disposto non prima di trenta giorni e non oltre novanta giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario s'intende confermato.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'incarico ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che ha effettuato la designazione; il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del sindaco, fino alla riconferma o al conferimento dell'incarico ad un nuovo segretario.

3. La revoca del segretario comunale è disposta con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa in sede di verifica dei risultati, nell'ambito dei principi di cui all'art. 22 della legge regionale n. 45/1995.

Art. 4.

Collocamento in disponibilità

1. I segretari comunali di cui all'art. 2 e all'art. 11 non chiamati a ricoprire sedi di segreteria sono collocati in posizione di disponibilità presso l'amministrazione regionale. Durante il periodo di disponibilità rimangono iscritti all'albo e sono utilizzati dal consiglio di amministrazione prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza.

Art. 5.

Regolamento regionale

1. Con regolamento regionale da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, proposto dalla giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e dei segretari, sono disciplinati:

a) la nomina, la composizione, la durata, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del consiglio d'amministrazione di cui all'art. 1, comma 3;

b) la classificazione delle sedi di segreteria e i requisiti per l'accesso alle stesse;

c) le modalità per l'iscrizione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, all'albo regionale dei segretari;

d) le modalità di indizione e di svolgimento dei concorsi;

e) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese;

f) il procedimento disciplinare e il procedimento per la verifica dei risultati;

g) le modalità di utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità ai sensi dell'art. 4 e il relativo trattamento economico;

h) le modalità per l'affidamento delle reggenze e delle supplenze;

i) la percentuale di sedi di segreteria ricopribili con soggetti di cui all'art. 1, comma 4, che non può superare il limite massimo dei quindici per cento delle sedi di segreteria, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 45/1995;

l) le modalità d'incarico e di revoca;

m) i criteri e le modalità per la revisione delle sedi di segreteria;

n) le competenze relativamente agli atti inerenti il rapporto di lavoro;

o) la disciplina degli incarichi e delle incompatibilità nell'ambito dei principi di cui all'art. 51 della legge regionale n. 45/1995;

p) l'attività di formazione, nell'ambito dei principi di cui all'art. 24 della legge regionale n. 45/1995;

q) la disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali, anche in considerazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Risorse finanziarie e fondo di mobilità

1. Gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali sono a carico dei comuni presso cui prestano servizio.

2. Il regolamento di cui all'art. 5 disciplina un fondo di mobilità, a carico dei comuni, destinato al finanziamento del trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità ai sensi dell'art. 4.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali), e successive modificazioni, riscossi dai comuni della Regione, sono versati, nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo, all'amministrazione regionale, al fine di alimentare il fondo di mobilità di cui al comma 2.

Art. 7.

Sedi di segreteria

1. Le sedi delle segreterie comunali non devono superare il numero dei comuni della Valle d'Aosta.

Art. 8.

Norme contrattuali

1. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali è disciplinato dai contratti collettivi di cui agli articoli 37 e 39 della legge regionale n. 45/1995.

Art. 9.

Funzioni

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ed in particolare:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;

b) rogata tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale. Nei comuni privi di altre figure di qualifica dirigenziale, i contratti rogati dal segretario comunale sono stipulati dal sindaco o dal vicesindaco;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti dell'ente o conferitagli dal sindaco;

d) esprime il parere di legittimità di cui all'art. 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, per gli uffici ed i servizi privi di responsabilità di qualifica dirigenziale.

2. Al segretario comunale competono le funzioni attribuite ai dirigenti regionali dalla legge regionale n. 45/1995, come modificata dalla legge regionale n. 17/1996, e, in particolare, la funzione di direzione amministrativa di cui all'art. 5 della legge regionale n. 45/1995.

3. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, se esistenti, e ne coordina l'attività.

4. Nei comuni in cui esistono altre figure con qualifica dirigenziale, i compiti di cui al comma 3 possono essere attribuiti dal sindaco al segretario o ad altri dirigenti dell'ente.

5. Il sindaco, ove affidi i compiti di cui al comma 3 ad altri dirigenti, provvede a disciplinare i rapporti tra il segretario e i dirigenti stessi.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario, appartenente alla qualifica dirigenziale o ad una qualifica funzionale per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

CAPO II

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 10.

Segretari delle comunità montane

1. I principi di cui alla presente legge si applicano anche ai segretari delle comunità montane, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 5.

Art. 11

Primo inquadramento

1. I segretari comunali che, alla data di inquadramento nella qualifica unica dirigenziale di cui all'art. 2, non abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo nella qualifica, sono inquadrati in apposita qualifica ad esaurimento che non potrà essere inferiore al livello più elevato del personale appartenente ai livelli funzionali dell'amministrazione regionale e transitorio nella qualifica unica dirigenziale di cui all'art. 2 al compimento di tale periodo.

Art. 12.

Stato giuridico e norme contrattuali

1. Fino al momento dell'inquadramento nella qualifica unica dirigenziale di cui all'art. 2, i segretari comunali conservano lo stato giuridico previsto dalle leggi statali vigenti.

2. Fino alla stipulazione dei contratti collettivi di cui agli articoli 37 e 39 della legge regionale n. 45/1995, si applicano le norme contrattuali vigenti.

Art. 13.

Esercizio dell'opzione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i segretari comunali optano tra il mantenimento dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 o all'albo regionale dei segretari, di cui all'art. 1, comma 1.

2. I segretari comunali che optino per il mantenimento dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 sono cancellati dall'albo regionale dei segretari di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 14.

Accertamento della conoscenza della lingua francese

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i segretari comunali iscritti alla sezione regionale della Valle d'Aosta dell'albo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, prima della nomina in sedi di segreteria della Regione, devono sostenere un esame per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, qualora non abbiano già superato tale prova.

2. L'accertamento di cui al comma 1, consistente in una prova scritta e in una orale, è superato qualora il candidato riporti una votazione complessiva media di almeno sei decimi o equivalente.

3. L'accertamento è effettuato da una commissione, composta da tre esperti in lingua francese, nominata dal presidente della giunta regionale.

Art. 15.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 agosto 1998.

VICQUÉRY

98R0758

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1998, n. 47.

Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 36 del 25 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge, la Regione individua, in applicazione dell'art. 40-bis dello statuto speciale, i comuni della valle del Lys sul cui territorio risiedono popolazioni di lingua tedesca appartenenti alla comunità walser e detta i principi fondamentali ai quali intende ispirare la propria azione a sostegno della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni linguistiche e culturali di dette popolazioni.

Art. 2.

Individuazione dei comuni

1. Ai sensi ed in applicazione del disposto di cui all'art. 1, la Regione individua i comuni di Gressoney-La-Trinité, di Gressoney-Saint-Jean e di Issime, quali sedi delle popolazioni di lingua tedesca della valle del Lys appartenenti alla comunità walser.

Art. 3.

Principi e ambiti dell'azione regionale

1. Nell'ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative, la Regione promuove e realizza la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle popolazioni walser, attraverso opportuni interventi e con i necessari adattamenti normativi, nonché sostenendo autonome e specifiche iniziative condotte dagli enti locali, da istituzioni, organismi ed associazioni che svolgano un'attività qualificata e continuativa a livello locale e che dispongano di un'organizzazione adeguata.

2. Per le finalità ed azioni di cui al comma 1, sono considerati fondamentali:

a) la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni walser, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;

b) il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, ai fini del mantenimento delle identità etnica, linguistica e culturale della comunità walser;

c) l'introduzione progressiva, accanto alle lingue ufficiali della Regione, della lingua tedesca negli uffici degli enti e locali e in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio dei comuni di cui all'art. 2;

d) l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole presenti nei singoli comuni del territorio, entro indirizzi organizzativi e programmatici idonei a facilitare il collegamento dell'azione educativa alle esigenze economico-sociali e di sviluppo della comunità, alla valorizzazione della sua cultura e dei suoi idiomi;

e) l'incremento delle iniziative di studio, ricerca e documentazione sulla cultura walser, già in atto presso istituzioni locali, quali il centro studi e cultura Walser della Valle d'Aosta, con sede a Gressoney-Saint-Jean, e l'Associazione Augusta, con sede ad Issime, attraverso strutture organizzative e di servizio adeguate;

f) lo sviluppo di forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali ed universitari;

g) il sostegno a forme di collaborazione e scambio con altre popolazioni walser e germanofone, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;

h) il sostegno alla realizzazione e diffusione, attraverso i media, di programmi inerenti alle tradizioni linguistiche e culturali walser, anche con la ricezione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca.

Art. 4.

Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser

1. La Regione, al fine di favorire la piena partecipazione delle popolazioni walser dei comuni di cui all'art. 2 alle iniziative volte a dare attuazione alla presente legge, istituisce, presso la presidenza della giunta regionale, la consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser.

2. La consulta è costituita con decreto del presidente della giunta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed è composta da:

a) il presidente della giunta regionale, o suo delegato;

b) l'assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura, o suo delegato;

c) un rappresentante per ciascuno dei tre comuni di cui all'art. 2, uno per comune, designato dal consiglio comunale;

d) un rappresentante designato dal consiglio della comunità montana Walser Alta Valle del Lys;

e) tre rappresentanti delle associazioni culturali walser, designati per il tramite del centro studi e cultura Walser della Valle d'Aosta con sede in Gressoney-Saint-Jean.

3. La consulta elegge al proprio interno un presidente ed un vice presidente.

4. I rappresentanti di cui al comma 2, lettera c), d), e), sono comunque rinnovati ad ogni rinnovo dell'organo competente a deliberare la designazione.

5. Ai lavori della consulta possono altresì essere chiamati a partecipare amministratori, funzionari ed esperti competenti nelle materie oggetto dell'ordine del giorno.

6. La consulta ha funzioni di osservatorio, consultive e propositive in materia di attuazione della presente legge. Essa formula pareri e proposte, anche attraverso apposite relazioni alla giunta regionale.

7. La consulta è convocata dal suo presidente almeno una volta all'anno e deve comunque essere convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta il presidente della giunta regionale o la maggioranza dei suoi componenti.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 agosto 1998.

VICQUÉRY

98R0759

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1998, n. 48.

Ulteriori norme sulle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 36 del 25 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'indennità mensile di carica, l'indennità di funzione e l'indennità di fine mandato, di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 5 e 11 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), sono assoggettabili a sequestro e a pignoramento nei limiti stabiliti dal codice di procedura civile. Ai soli fini di cui alla presente legge, le stesse disposizioni si applicano altresì alla diaria mensile e all'assegno vitalizio di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 13 della legge regionale n. 33/1995.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai sequestri e ai pignoramenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. L'onere relativo ai contratti di assicurazione dei consiglieri e degli amministratori regionali contro gli infortuni, la cui stipula è deliberata dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, è così ripartito:

- a) settanta per cento a carico del bilancio del consiglio regionale;
- b) trenta per cento a carico dell'interessato.

Art. 3.

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 2, valutato in annue L. 55.000.000 a partire dal 1998, grava sul bilancio del consiglio regionale e trova copertura sugli stanziamenti già iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1998 e del bilancio pluriennale 1998/2000.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 agosto 1998.

VICQUÉRY

98R0760

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1998, n. 19.

Norme in materia di riqualificazione urbana.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 92 del 7 luglio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto della legge

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la riqualificazione urbana, favorendo una più equilibrata distribuzione dei servizi e delle infrastrutture e il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano, al fine di eliminare le condizioni di abbandono e di degrado edilizio, ambientale e sociale che investono le aree urbanizzate.

2. La presente legge disciplina il procedimento per la predisposizione e l'approvazione dei programmi di riqualificazione urbana e definisce i criteri e le modalità di finanziamento dei programmi da parte della Regione.

TITOLO I

ELABORAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Art. 2.

Individuazione degli ambiti da assoggettare a riqualificazione urbana

1. Il consiglio comunale, con apposita delibera, individua gli ambiti del territorio comunale urbanizzato, anche non caratterizzati per una continuità spaziale, da assoggettare a riqualificazione e definisce i tempi ed i temi di azione e gli obiettivi di qualità ambientale, sociale e architettonica che si intendono realizzare. La delibera contiene altresì una prima indicazione in merito alle risorse finanziarie comunali da impegnare per la riqualificazione prevista anche su più annualità, nonché l'eventuale specificazione degli interventi per i quali viene richiesto il finanziamento regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 5.

2. Qualora le scelte in merito agli ambiti da riqualificare, ai temi di azione ed agli obiettivi che si intendono realizzare sono tali da prefigurare che il programma di riqualificazione urbana comporterà varianti al piano regolatore generale, la delibera di cui al comma 1 è assunta previo parere della giunta provinciale. Il parere è rilasciato entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, trascorso il quale il consiglio comunale può assumere il provvedimento.

3. Nella definizione dei contenuti di cui al comma 1 la delibera comunale analizza, in particolare, i seguenti elementi:

- l'ampiezza, la consistenza e le cause del degrado edilizio, urbanistico, ambientale, economico, sociale e funzionale;
- le opportunità di riutilizzo di aree produttive e di servizio dismesse, di caserme, aree militari, carceri, colonie, e di immobili dismessi o in fase di dismissione a seguito della riorganizzazione del sistema sanitario, ferroviario e scolastico;
- il ruolo strategico degli interventi prospettati rispetto al contesto urbano ed alla loro capacità di innovare e migliorare la qualità urbana, con riguardo all'impatto sui sistemi insediativi, ambientale, paesaggistico, della mobilità, sociale ed economico che la realizzazione degli interventi previsti comporta, specificando le prestazioni di massima attese;
- la fattibilità dell'intervento di riqualificazione, in relazione alle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili.

4. L'attività di cui al presente articolo è svolta assicurando la massima partecipazione e cooperazione dei soggetti pubblici e privati, nelle forme più idonee individuate dall'Amministrazione comunale. La deliberazione di cui al comma 1 si esprime sulle specifiche proposte avanzate da amministrazioni, associazioni e parti sociali.

Art. 3.

Partecipazione degli operatori pubblici e privati

1. L'Amministrazione comunale promuove il coinvolgimento degli operatori pubblici e privati nella predisposizione e nella attuazione del programma di riqualificazione, di cui all'art. 4, attraverso un concorso pubblico, aperto a tutti i soggetti interessati a partecipare alla realizzazione della riqualificazione. Le proposte avanzate dagli interessati devono contenere:

- uno studio di fattibilità degli interventi proposti;
- il progetto preliminare degli interventi pubblici e privati che il soggetto si dichiara disposto a realizzare;
- uno studio degli effetti sui sistemi insediativi, ambientale, paesaggistico, della mobilità, sociale ed economico che la realizzazione degli interventi proposti comportano.

2. Nel caso in cui negli ambiti da assoggettare a riqualificazione, individuati ai sensi dell'art. 2, siano presenti immobili di proprietà privata ovvero appartenenti al patrimonio disponibile di altri enti pubblici, in luogo del concorso pubblico di cui al comma 1 il comune attiva con gli interessati, fissando un termine per la loro conclusione, procedure negoziali volte a definire le forme della loro partecipazione al programma.

3. Qualora alla conclusione delle procedure negoziali, di cui al comma 2, non si pervenga ad un'intesa con i soggetti interessati, l'amministrazione comunale attua le procedure relative al concorso pubblico, di cui al comma 1, invitando formalmente i proprietari degli immobili a partecipare allo stesso. Nell'atto deve essere precisato che, qualora il proprietario non partecipi all'intervento di riqualificazione, l'immobile potrà essere assoggettato alle procedure espropriative di cui all'art. 5.

4. L'amministrazione comunale, valutate le proposte di cui al comma 1 e gli esiti delle eventuali procedure negoziali di cui al comma 2, acquisisce prima della predisposizione del programma di riqualificazione urbana di cui all'art. 4, l'impegno alla partecipazione all'intervento di riqualificazione da parte dei soggetti interessati, attraverso la sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo ovvero attraverso la stipula di un accordo ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Programma di riqualificazione urbana

1. A seguito della individuazione degli ambiti da assoggettare a riqualificazione urbana, di cui all'art. 2, della eventuale stipula del protocollo d'intesa, di cui all'art. 8, comma 5, ed una volta espletate le procedure partecipative, di cui all'art. 3, l'amministrazione comunale elabora il programma di riqualificazione urbana, raccordandosi con i soggetti pubblici e privati che partecipano all'attuazione del programma.

2. Il programma di riqualificazione urbana è lo strumento che definisce gli interventi di riqualificazione da realizzare ed i relativi obiettivi di qualità ed è caratterizzato, di norma, dalla pluralità delle funzioni, delle tipologie di intervento e degli operatori nonché dal coinvolgimento di risorse finanziarie pubbliche e private.

3. Il programma di riqualificazione urbana è di dimensioni e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione della città e persegue:

- il miglioramento delle condizioni di salubrità e sicurezza;
- l'arricchimento della dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti;
- la riduzione della congestione urbana, garantendo l'accessibilità nelle sue varie forme;
- il risparmio dell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento del consumo delle risorse energetiche;
- la realizzazione di offerta abitativa, con particolare riferimento a quella in locazione;
- la qualità sociale e nuova occupazione qualificata.

4. Il programma di riqualificazione urbana contiene la dettagliata descrizione degli interventi da realizzare e delle relative tipologie, nonché delle risorse da investire da parte dei soggetti pubblici e privati. Il programma deve comunque prevedere:

- l'elenco delle unità immobiliari, con l'indicazione delle proprietà e delle destinazioni d'uso, attuali e di progetto;
- le soluzioni progettuali elaborate in scala adeguata;
- i costi dell'intervento e la ripartizione degli stessi tra i soggetti partecipanti al programma;
- i tempi di esecuzione del programma e le diverse fasi temporali di realizzazione degli interventi;
- gli atti unilaterali d'obbligo ovvero gli accordi di cui all'art. 3, comma 4;
- l'elenco delle proprietà che non partecipano alla realizzazione dell'intervento;
- l'individuazione delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici generali e la definizione dei loro contenuti cartografici o normativi.

5. Il programma di riqualificazione urbana presenta altresì i contenuti propri dei piani attuativi del PRG e si attua attraverso la concessione o autorizzazione edilizia ovvero altro atto abilitativo previsto dalla legge.

Art. 5.

Approvazione del programma di riqualificazione urbana

1. Le modalità di approvazione del programma di riqualificazione urbana sono disciplinate dai commi seguenti, fatto salvo quanto disposto all'art. 9 per i programmi che usufruiscono dei contributi regionali di cui alla presente legge.

2. Il programma di riqualificazione urbana è approvato con deliberazione del consiglio comunale. Per l'approvazione del programma che riguardi ambiti territoriali assoggettati obbligatoriamente a strumenti attuativi pubblici o privati trovano applicazione le procedure previste rispettivamente dall'art. 21 o dall'art. 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47. Per l'approvazione del programma che non sia conforme agli strumenti urbanistici generali o al regolamento edilizio trovano applicazione le modalità ed i limiti previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 47/1978 e dall'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46, così come modificato dall'art. 15 della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6, ovvero le procedure per gli accordi di programma in variante, di cui all'art. 14 della legge regionale n. 6/1995.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai programmi di riqualificazione urbana approvati in data precedente all'entrata in vigore della presente legge. Tali programmi sono attuati con le modalità previste dal PRG.

4. L'atto di approvazione del programma di riqualificazione urbana comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori anche per le aree non interessate da opere pubbliche e deve contenere l'indicazione dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori e delle espropriazioni. Entro trenta giorni dalla sua esecutività l'atto di approvazione deve essere pubblicato all'albo pretorio del comune e notificato, nelle forme degli atti processuali.

suali civili, ai proprietari degli immobili interessati dal programma di riqualificazione urbana. L'atto di approvazione deve essere altresì pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

5. Qualora i proprietari degli immobili non partecipino all'intervento di riqualificazione nelle forme di cui all'art. 3, il comune può avviare l'espropriazione, provvedendo alla assegnazione degli immobili secondo quanto previsto dal programma di riqualificazione approvato.

Art. 6.

Società per la trasformazione urbana

1. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere attuati dal comune, ai sensi della normativa vigente, anche attraverso la costituzione o la partecipazione a società che hanno come oggetto la trasformazione di aree urbane.

2. Le amministrazioni comunali possono avvalersi della società di cui al comma 1, per l'espletamento del concorso pubblico e per lo svolgimento delle procedure negoziali, di cui all'art. 3, commi 1 e 2, nonché per la elaborazione del programma di riqualificazione urbana, di cui all'art. 4.

3. La società di cui al comma 1, qualora non espliciti i compiti previsti dal comma 2, può partecipare alla realizzazione degli interventi di riqualificazione, secondo le modalità previste dall'art. 3.

4. L'adesione della Regione Emilia-Romagna alle società di cui al comma 1 è disposta con legge, ai sensi dell'art. 47 dello statuto. Il consiglio regionale stabilisce l'ammontare della quota di capitale sociale da sottoscrivere da parte della Regione, nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio.

TITOLO II

CONTRIBUTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

Art. 7.

Azioni regionali a sostegno della riqualificazione urbana

1. La Regione, nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dagli atti di assegnazione, coordina la programmazione ed erogazione dei fondi nazionali stanziati a qualsiasi titolo e destinati agli interventi di edilizia residenziale pubblica e degli appositi fondi regionali annualmente determinati dalla legge di bilancio nonché degli eventuali finanziamenti dell'Unione europea, al fine di destinarli prioritariamente alla promozione e realizzazione di programmi di riqualificazione urbana. Inoltre finalizza prioritariamente alla riqualificazione risorse degli istituti autonomi per le case popolari, ivi compresi i proventi delle vendite di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle finalità dell'edilizia residenziale pubblica.

2. La giunta regionale assicura l'integrazione e la concertazione delle politiche settoriali comunque dirette ad incidere sulle condizioni di abbandono o di degrado delle aree urbanizzate.

3. La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati ovvero a conferire incarichi professionali, per lo svolgimento di attività funzionali alla promozione e allo sviluppo di programmi di riqualificazione urbana e volte a fornire ai comuni informazione, consulenza tecnica ed assistenza nella predisposizione degli stessi.

Art. 8.

Criteri e modalità di assegnazione dei contributi

1. In conformità all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'assegnazione dei finanziamenti regionali avviene sulla base di un bando, approvato dalla giunta regionale, che definisce i criteri e le procedure di assegnazione dei contributi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.

2. I contributi regionali sono destinati a finanziare:

a) lo svolgimento delle procedure concorsuali e partecipative, di cui all'art. 3, ivi comprese eventuali forme di rimborso a parziale copertura dei costi sostenuti dai soggetti privati, e l'elaborazione del programma di riqualificazione urbana;

b) la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma, ivi comprese la progettazione e la direzione lavori degli stessi.

3. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi o in conto interessi o in conto capitale, nella misura e con le modalità stabilite con appositi atti amministrativi.

4. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 che possono essere ammessi a contributo regionale sono riconducibili, in via indicativa, alle seguenti tipologie:

a) acquisizione di immobili, di proprietà pubblica o privata, da destinare ad urbanizzazioni primarie e secondarie e ad attrezzature pubbliche di interesse generale, ad altre finalità di interesse pubblico ovvero ad edilizia residenziale pubblica;

b) realizzazione, completamento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle attrezzature pubbliche di interesse generale;

c) realizzazione di reti telematiche e di opere di ammodernamento tecnologico;

d) realizzazione di opere di sistemazione, risanamento e bonifica ambientale, di arredo urbano delle aree verdi e degli spazi pubblici;

e) risanamento delle parti comuni dei fabbricati residenziali;

f) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di realizzazione o ampliamento di fabbricati residenziali e non residenziali;

g) attuazione di interventi di ristrutturazione urbanistica.

5. Per accedere ai contributi regionali il comune trasmette alla giunta regionale la delibera di cui all'art. 2, con l'indicazione degli interventi di riqualificazione per i quali viene richiesto il finanziamento. La giunta regionale, valutata la congruità della delibera con i criteri generali e gli indirizzi di cui alla presente legge, definisce, nei limiti del finanziamento autorizzato dal bilancio regionale, i contributi che la Regione si impegna a concedere e invita il comune alla sottoscrizione di un protocollo di intesa.

6. Per la selezione degli interventi ammessi a finanziamento la giunta regionale si avvale di un nucleo di valutazione, composto da non più di sette dipendenti regionali.

7. I contributi di cui alla lettera a) del comma 2 sono erogati, secondo le modalità definite dalla giunta regionale, dopo la sottoscrizione del protocollo di intesa di cui al comma 5. I contributi di cui alla lettera b) del comma 2 sono erogati con le modalità previste dall'accordo di programma di cui all'art. 9.

Art. 9.

Accordo di programma per gli interventi finanziati

1. Per approvare il programma di riqualificazione urbana e definire le modalità di attuazione degli interventi ammessi a finanziamento regionale, il sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma con la Regione e gli altri enti pubblici interessati, nonché con i soggetti privati che partecipano all'attuazione degli interventi.

2. L'accordo ha per oggetto:

a) il programma di riqualificazione urbana, elaborato a norma dell'art. 4;

b) gli obblighi assunti da ciascun partecipante;

c) le diverse fasi temporali di realizzazione degli interventi;

d) le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli interventi e la ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti;

e) idonee garanzie per l'esecuzione degli interventi e le sanzioni per eventuali inadempimenti;

f) i casi di recesso di uno o più dei partecipanti e le relative condizioni;

g) il termine per l'inizio dei lavori, trascorso il quale la Regione provvede alla revoca del proprio finanziamento.

3. Qualora il programma di riqualificazione urbana comporti variante agli strumenti urbanistici, trova applicazione il procedimento previsto dall'art. 14 della legge n. 6/1995.

4. All'accordo in variante partecipa anche la provincia, nei casi in cui le competenze in materia di approvazione degli strumenti urbanistici generali siano già state trasferite alla stessa. In tale ipotesi l'accordo è approvato con decreto del presidente della provincia.

Art. 10.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di bilancio nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, e nel rispetto dei vincoli derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e comunitari.

2. Per gli interventi previsti al comma 3 dell'art. 7, ammontanti a L. 600.000.000 per l'esercizio 1998, si fa fronte nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo specifico accantonati nel fondo globale di cui al capitolo 86350 «Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo», voce n. 16 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e con le modalità previste dall'art. 11 della legge regionale 23 aprile 1998, n. 14.

Art. 11.

Norme di interpretazione autentica

1. L'art. 20, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6, si interpreta nel senso che ai programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici generali, si applicano anche le condizioni ed i limiti previsti dall'art. 15, comma 4, lettera c), della legge regionale n. 47/1978, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale n. 6/1995.

2. Gli articoli 14, 20 e 21 della legge regionale n. 6/1995 si interpretano nel senso che gli accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici e i programmi integrati di intervento devono avere i contenuti propri dei piani attuativi del PRG e si attuano attraverso la concessione o autorizzazione edilizia ovvero altro atto abilitativo previsto dalla legge.

3. Il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 6/1995 si interpreta nel senso che, a decorrere dal trasferimento alle province delle competenze in materia di approvazione dei piani regolatori generali e delle loro varianti, gli accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici, da chiunque promossi e qualunque sia il loro oggetto, sono approvati con decreto del presidente della provincia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 luglio 1998

LA FORGIA

98R0601

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 20.

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale - ISEA.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 92 del 7 luglio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Adezione all'Istituto per lo sviluppo economico dell'appennino centro-settentrionale - ISEA

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aderire, in qualità di socio, all'associazione denominata «Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale - ISEA» con sede in Bologna, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965.

2. La partecipazione della Regione è regolata dalle vigenti norme statutarie.

3. È autorizzato il versamento annuo, in unica soluzione, della quota associativa nell'importo definito ai sensi dello statuto dell'associazione.

4. L'assessore competente in materia di agricoltura o un suo delegato rappresenta la Regione nell'assemblea dei soci dell'Istituto.

5. Spetta al consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo associativo in presenza di modificazioni statutarie.

Art. 2.

Finanziamenti per l'attività dell'Istituto

1. La Regione è autorizzata a concedere all'associazione di cui all'art. 1 finanziamenti per il raggiungimento delle finalità statutarie.

2. L'Istituto destina i finanziamenti di cui al comma 1, la cui entità è definita dalla legge di approvazione del bilancio regionale annuale, ad interventi per lo sviluppo del settore agricolo nelle aree appenniniche della Regione Emilia-Romagna, con particolare riferimento all'agriturismo, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. La concessione all'Istituto di detti finanziamenti è, disposta dalla giunta regionale sulla base di una specifica convenzione nella quale sono definiti:

a) le modalità di erogazione dei finanziamenti all'Istituto;

b) gli interventi da attuare;

c) la quota dei finanziamenti eventualmente utilizzabile dall'Istituto per attività dirette e la quota da destinare ad interventi contributivi e creditizi in favore delle aziende agricole;

d) i criteri per l'individuazione dei beneficiari degli interventi, nel rispetto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 27 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32;

e) le modalità di rendicontazione alla Regione sull'utilizzo dei finanziamenti concessi.

4. La deliberazione della giunta regionale con la quale viene disposta la concessione all'Istituto dei finanziamenti ed approvata la convenzione di cui al presente articolo è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte nel modo seguente:

a) relativamente agli oneri connessi alla adesione all'ISEA in qualità di socio, con i fondi annualmente stanziati al cap. 02650 del bilancio di previsione;

b) relativamente ai finanziamenti previsti all'art. 2, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 luglio 1998

LA FORGIA

98R0602

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 24 aprile 1995, n. 50 «Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 92 del 7 luglio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 50

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 50/1995, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano, limitatamente agli articoli 5-bis, 8, 11, comma 2-bis, 14-bis e 15, agli allevamenti bovini, equini, ovini e caprini:

a) di consistenza fino a 10 unità di bestiame adulto (UBA);

b) di consistenza fino a 20 unità di bestiame adulto (UBA) per gli allevamenti ubicati nei territori delimitati dalle tavole di cui all'art. 9, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale paesistico regionale, purché gli animali allevati siano destinati al pascolo per almeno quattro mesi all'anno. Ai fini della conversione dei capi allevati in unità di bestiame adulto (UBA) si fa riferimento alla tabella fissata dal regolamento (CE) n. 950/97 del 20 maggio 1997.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 50/1995

1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 50/1995, è abrogato.

Art. 3.

Inserimento di articolo nella legge regionale n. 50/1995

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 50/1995, è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-bis. (*Denuncia di inizio dell'attività di spandimento*). — 1. Qualora il piano di cui all'art. 5, comma 3, non preveda contingenti massimi autorizzabili e comunque sussistano i presupposti di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, l'attività di spandimento può essere intrapresa su mera denuncia, corredata delle informazioni di cui all'art. 5, comma 2.

2. I titolari degli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1-bis, che effettuano lo spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei liquami prodotti, sono tenuti esclusivamente alla denuncia di attività corredata dalle informazioni di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b). Per gli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1-bis, lettera b), è inoltre richiesta l'individuazione delle aree di pascolo.

3. Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, l'attività di spandimento può essere intrapresa dopo la presentazione, alla provincia, della denuncia di cui al comma 2.

4. Qualora i presupposti e i requisiti di cui ai commi precedenti non sussistano o vengano meno, l'attività di spandimento è assoggettata ad autorizzazione ed è disciplinata dalle norme della presente legge relative agli allevamenti zootecnici.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 50/1995

1. Nell'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 50/1995, le parole «di cui all'art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5 e 5-bis».

Art. 5.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 50/1995

1. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 50/1995, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Lo spandimento dei liquami prodotti dagli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1-bis, può essere effettuato soltanto sul suolo adibito ad uso agricolo, così come definito dall'art. 2, comma 2, lettera b), esclusivamente per fini agronomici. È comunque vietato lo spandimento sui suoli innevati, gelati o saturi d'acqua, sui terreni privi di sistemazioni idraulico-agrarie atte ad evitare fenomeni di ruscellamento, nonché sui suoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.»

Art. 6.

Inserimento di articolo nella legge regionale n. 50/1995

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 50/1995, è inserito il seguente articolo:

«Art. 14-bis. (*Custodia dei liquami e dei letami*). — 1. I liquami e i letami prodotti dagli allevamenti di cui all'art. 1, comma 1-bis, devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incontaminabilità pubblica e da non provocare inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.»

Art. 7.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 50/1995

1. Nell'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 50/1995, le parole «di cui all'art. 11» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 11, commi 1 e 2».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 50/1995, sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2-bis e all'art. 14-bis è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000.

4-ter. Chiunque presenta la domanda di rinnovo entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 16, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 300.000.»

Art. 8.

Norme transitorie

1. Per gli alleveramenti di cui all'art. 1, comma 1-bis, della legge regionale n. 50/1995, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la provincia determina le modalità e i termini, non superiori ad un anno dalla medesima data, per la presentazione della denuncia di cui all'art. 5-bis, comma 2. Le autorizzazioni precedentemente rilasciate conservano validità fino allo spirare di tali termini.

2. Fermo restando il termine vigente per la presentazione delle domande di rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 50/1995, le province rilasciano il relativo provvedimento entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31, comma 2, dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 luglio 1998

LA FORGIA

98R0603

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 22.

Rinegoziazione mutui.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna* n. 92 del 7 luglio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rinegoziazione mutui

1. Al fine di ridurre l'onere del debito pubblico, la giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata del residuo debito, tutti o parte dei mutui stipulati con oneri a carico del bilancio regionale.

2. In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la giunta regionale è autorizzata, nel rispetto delle norme vigenti, a contrarre nuovi mutui per un importo pari al debito residuo, maggiorato degli oneri per l'estinzione, e a un tasso variabile o fisso annuo iniziale le cui rate complessive non siano superiori alle rate dei mutui da estinguere.

3. Per le operazioni di cui al comma 2 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l'estinzione anticipata. È consentito, altresì, l'allungamento o la ridefinizione del periodo di ammortamento per le operazioni di cui è accertata la convenienza economica.

4. L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 2 è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

5. La giunta è autorizzata, nel caso in cui gli oneri complessivi risultino inferiori rispetto a quelli da sostenersi con la contrazione di mutui, ad emettere uno o più prestiti obbligazionari o ad utilizzare altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari.

6. Le operazioni di finanziamento di cui ai commi 2 e 5 possono essere effettuate sul mercato interno e sull'estero.

7. La giunta è autorizzata, altresì, ad utilizzare gli strumenti di cui al comma 5 anche al di fuori della rinegoziazione dei mutui.

Art. 2.

Clausola nelle operazioni finanziarie

1. La Regione, al fine di cogliere eventuali opportunità finanziarie future più favorevoli, inserisce in tutte le operazioni finanziarie le clausole della estinzione e della rinegoziazione anticipata delle stesse.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. La giunta regionale, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata ad adottare tutti gli atti opportuni ivi compresi quelli di variazione al bilancio regionale, ove necessari.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 luglio 1998

LA FORGIA

98R0604

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 23.

Modifiche alle leggi regionali 22 novembre 1991, n. 30 (Centro di ricerche marine), 14 aprile 1995, n. 36 (Consorzio gestione Sacca di Goro), 24 marzo 1975, n. 18 (Riordino funzioni in materia di lavori pubblici) e 4 febbraio 1994, n. 6 (Azienda speciale Valli di Comacchio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 92 del 7 luglio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 22 novembre 1991, n. 30

1. L'art. 1 della legge regionale n. 30/1991 concernente «Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società Centro di ricerche marine» è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Autorizzazione a partecipare alla società). — 1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata, ai sensi dell'art. 47 dello statuto, a partecipare alla società «Centro di ricerche marine - Società consortile per azioni», avente per scopo lo svolgimento di attività di studio, ricerca, sperimentazione, analisi e controlli concernenti i problemi connessi all'ambiente marino e costiero, nonché lo svolgimento di attività formativo-didattiche nei settori relativi.»

Art. 2.

Inserimento di articolo nella legge regionale n. 30/1991

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 30/1991 è inserito il seguente articolo:

«Art. 4-bis (Fondo consortile). — La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere la quota di propria spettanza al fondo consortile, il cui importo viene determinato, ai sensi dell'art. 2614 del codice civile, con le modalità previste dallo statuto della società.

2. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere alla società, contestualmente al versamento della quota riferita all'esercizio 1998, anche le quote di propria spettanza riferite agli esercizi 1995, 1996 e 1997.»

Art. 3.

Inserimento di articolo nella legge regionale n. 30/1991

Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 30/1991, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 4-ter. (Contributo straordinario). — 1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere alla società un contributo straordinario per la realizzazione dell'ampliamento e della ristrutturazione del Centro di ricerche marine, per un importo massimo complessivo di L. 750.000.000, da corrispondere in quote pari a L. 250.000.000 per ciascuno dei tre anni 1998, 1999, 2000.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di erogazione del contributo straordinario.»

Art. 4.

Modifiche dell'art. 5 della legge regionale n. 30/1991

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 30/1991 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4-bis della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale

che verrà dotato della necessaria disponibilità a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e della legge annuale di bilancio.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4-ter la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale e con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 secondo l'esatta destinazione prevista nell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio 1998 e pluriennale 1998/2000.»

Art. 5.

Modifiche al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 36

1. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 36/1995 concernente «Interventi a sostegno delle attività del Consorzio per la gestione della Sacca di Goro», è così sostituito:

«4. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 è subordinata all'approvazione, da parte del Consorzio, del programma annuale operativo, che elenca le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, comprensivo degli oneri per il personale; la Giunta regionale fissa le modalità di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.»

Art. 6.

Modifiche alle lettere c) e f) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18

1. L'importo di L. 300.000.000 indicato nelle lettere c) ed f) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1975 concernente «Riordino delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 - Delege in materia di espropriazione per pubblica utilità», è sostituito dall'importo di L. 1.500.000.000.

Art. 7.

Modifiche al comma 1, lettera b) dell'art. 2 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 6

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 6/1994 concernente «Interventi per la liquidazione della Sivalco S.p.a. e per l'avvio dell'attività del Consorzio "Azienda speciale Valli di Comacchio"», è così sostituito:

«b) finanziamenti per interventi rientranti nelle finalità statutarie, volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle difese di sponda e alla vigilanza generale per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle Valli e per il mantenimento delle specie di avifauna protetta. La concessione dei finanziamenti di cui alla presente lettera b) è subordinata all'approvazione, da parte del Consorzio, del programma annuale operativo, che elenca le opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, comprensivo degli oneri per il personale; la Giunta regionale fissa le modalità di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di revoca dei finanziamenti.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 luglio 1998

LA FORGIA

98R0605

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 24.

Eventi calamitosi dell'anno 1996 in Emilia-Romagna. Disposizioni amministrative e finanziarie per assicurare la realizzazione di ulteriori interventi di protezione civile nel territorio della Regione Emilia-Romagna - decreto-legge n. 6/1998, convertito con modifiche in legge n. 61/1998.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 92 del 7 luglio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ E PROGRAMMI D'INTERVENTO

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge sono volte, in attuazione degli articoli dal 17 al 21 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61, di seguito indicata come «legge statale», a disciplinare le procedure:

a) per la realizzazione e il completamento degli interventi di emergenza di cui all'art. 17, comma 1 della legge statale;

b) per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui al piano redatto ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2475 del 19 novembre 1996 e per la riparazione, con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e di culto danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996, in attuazione dell'art. 19 della legge statale;

c) per la concessione di contributi a proprietari di immobili andati distrutti o risultati gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici ai sensi dell'art. 18 della legge statale;

d) per la concessione di contributi a proprietari di immobili gravemente danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996, ai sensi dell'art. 19 della legge statale.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 lettere a) e b) i soggetti attuatori possono avvalersi delle procedure di cui all'art. 14, commi da 1 a 9 e 11 della legge statale.

Art. 2.

Interventi pubblici per eventi alluvionali e dissesti idrogeologici

1. Il programma degli interventi pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) è approvato dalla Giunta regionale d'intesa con le competenti Autorità di bacino e previo parere del Comitato istituzionale di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2476 del 19 novembre 1996.

2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 nel limite massimo di Lire 180,5 miliardi deve essere predisposto indicando, per ogni singolo intervento, il relativo soggetto attuatore, i tempi e le modalità di esecuzione e l'ammontare della spesa.

3. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti attuatori, può ricomprendere nel programma anche interventi finanziati con altre risorse dagli stessi soggetti attuatori; per questi interventi è possibile adottare le procedure previste dall'art. 14 della legge statale, commi da 1 a 9 e comma 11.

4. Nel corso di realizzazione del programma degli interventi, qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie per effetto di economie determinate da ribassi d'asta o da parziale realizzazione degli interventi, queste possono essere riprogrammate dalla Giunta regionale secondo le procedure di cui al comma 1.

5. All'erogazione dei finanziamenti può provvedere il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato in qualità di funzionario delegato ai sensi del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50.

6. Le modalità per l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti ai soggetti attuatori degli interventi, diversi dalla Regione, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 3.

Interventi a favore di immobili con fruizione pubblica danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996

1. La Giunta regionale, sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, coordinato dal nucleo tecnico-specialistico, costituito ai sensi del comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n. 2475/1996, approva il programma per il completamento degli interventi infrastrutturali e per la riparazione dei danni, con miglioramento sismico, agli edifici pubblici e di culto, esclusi quelli a fruizione privata.

2. Per la formazione del programma, il nucleo tecnico specialistico acquisisce indicazioni analitiche per ciascuno edificio relativamente a:

a) condizioni d'uso e consistenze volumetriche o di superfici utili;

b) danni subiti a causa del sisma;

c) sintesi degli interventi proposti e prima valutazione dei costi.

3. Il programma indica le priorità di intervento derivanti da valutazioni di rischio sismico, individua i soggetti attuatori, i tempi e l'importo della spesa per ogni singolo intervento, nonché determina le procedure d'attuazione degli interventi.

4. Le procedure d'attuazione degli interventi comprendono le prescrizioni tecniche e i parametri che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge statale, la Giunta regionale, su proposta del nucleo tecnico specialistico, stabilisce d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.

5. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti attuatori, può ricomprendere nel programma anche interventi finanziati con altre risorse dagli stessi soggetti attuatori; per questi interventi è possibile adottare le procedure di cui all'art. 14 della legge statale, commi da 1 a 9 e comma 11.

6. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede nel limite di Lire 100 miliardi, così come previsto dal comma 3 dell'art. 19 della legge statale.

7. Nel corso di realizzazione del programma degli interventi, qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie per effetto di economie determinate da ribassi d'asta o da parziale realizzazione degli interventi, queste possono essere riprogrammate dalla Giunta regionale secondo le procedure di cui al comma 1.

8. All'erogazione dei finanziamenti può provvedere il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato in qualità di funzionario delegato ai sensi del Regolamento regionale 9 dicembre 1978, n. 50.

9. Le modalità per l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti ai soggetti attuatori degli interventi, diversi dalla Regione, sono stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

TITOLO II

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI

Art. 4.

Contributi a favore di soggetti privati per danni a immobili ad uso abitativo e produttivo cagionati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici.

1. Nei territori delle province di cui all'art. 17, comma 1, della legge statale sono concessi contributi, secondo le modalità e nei limiti di finanziamento di cui all'art. 18 della medesima legge:

a) ai soggetti residenti che, alla data degli eventi calamitosi, risultavano essere proprietari di immobili destinati ad uso di abitazione andati distrutti o risultati gravemente danneggiati, con priorità per le abitazioni principali;

b) alle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali che hanno subito gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte;

c) alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli ubicate nel territorio del comune di Corniglio, che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attività a seguito dell'evento franoso.

2. Per immobili gravemente danneggiati si intendono quegli immobili che abbiano riportato danni secondo una o più delle tipologie di danno stabilite da apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le richieste di contributi per gli interventi di cui al comma 1, corredate di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per lavori di importo fino a lire 10 milioni, ovvero di perizia giurata redatta da professionista abilitato, per lavori di importo superiore a lire 10 milioni, devono essere presentate al comune ove è ubicato l'immobile danneggiato entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o la perizia giurata devono dichiarare, oltre l'importo con relativa specificazione dei danni subiti, anche il nesso di causalità dei danni con gli eventi calamitosi e la sussistenza del grave danno ai sensi del comma 2.

4. I comuni, sulla base delle richieste loro pervenute, della documentazione acquisita nell'immediatezza o in prossimità degli eventi calamitosi, e previo eventuali ulteriori accertamenti, trasmettono alla Regione l'elenco dei soggetti che hanno subito gravi danni e che abbiano titolo per richiedere i contributi in base ai criteri stabiliti dalla legge statale e dalla presente legge, con la specificazione per ciascuno di essi dell'ammontare dei danni.

5. La Giunta regionale provvede a ripartire i finanziamenti tra i comuni interessati, in relazione al fabbisogno dagli stessi indicato e alle priorità stabilite.

6. Entro trenta giorni dall'attribuzione dei fondi, i comuni provvedono ad assegnare i contributi agli interessati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 18 della legge statale. I contributi possono essere erogati, a lavori ultimati, in un'unica soluzione, entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture, debitamente quietanzate, ovvero, in corso di realizzazione dell'intervento:

a) in ragione del 40 per cento dell'importo concesso, dopo l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;

b) l'ulteriore 60 per cento, a saldo conguaglio, a lavori ultimati, dietro presentazione, a cura del direttore dei lavori, di comunicazione di fine lavori, attestazione di regolare esecuzione dei lavori stessi e rendicontazione delle spese sostenute e documentate anche a fini fiscali, entro i limiti del contributo concesso.

7. I Comuni devono trasmettere alla Regione apposito elenco a consuntivo dei contributi effettivamente erogati. Le somme non erogate devono essere restituite alla Regione.

Art. 5.

Interventi a favore di immobili con fruizione privata danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996

1. Ai soggetti che, alla data del 16 ottobre 1996, risultavano essere proprietari di immobili destinati ad uso di abitazione o di immobili destinati ad attività produttive, localizzati nel comune di cui

all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 2475/1996 e che siano stati gravemente danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996, sono concessi contributi sul costo per interventi di riparazione, compreso il miglioramento sismico, secondo le modalità e nei limiti di finanziamento di cui all'art. 19 della legge statale.

2. La Giunta regionale, previa indicazione del nucleo tecnico-specialistico, stabilisce, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le tipologie di grave danno, nonché le modalità di certificazione da effettuarsi mediante perizia giurata redatta da un professionista abilitato.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, i contributi possono essere concessi a usufruttuari o a titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitano tale diritto. In questi casi, alle richieste di contributi di cui all'art. 8, comma 1, deve essere allegata anche la dichiarazione di esplicita rinuncia ai contributi da parte del proprietario.

Art. 6.

Determinazione dell'entità dei contributi

1. Il contributo di cui all'art. 5 è una quota percentuale, fino ad un massimo del 75 per cento, della minore somma tra il costo dell'intervento, quale risulta dal computo metrico estimativo al lordo dell'I.V.A. e degli oneri tecnici e un costo convenzionale determinato in relazione ai parametri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 dell'art. 3. La quota restante è obbligatoriamente a carico del soggetto richiedente pena la decadenza del contributo. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le opere di carattere strutturale nonché le opere di finitura ad esse strettamente connesse.

2. Per le attività produttive, l'individuazione delle unità immobiliari, ai fini della determinazione dei contributi, avviene in relazione alla loro eventuale diversa destinazione, per usi abitativi e non, comprendendo, per ciascuna unità e per ciascuno dei due usi, sia i locali principali che quelli di pertinenza.

3. Qualora l'unità immobiliare sia ricompresa in un condominio identificabile come unità strutturale, l'intervento va considerato in maniera unitaria dal punto di vista tecnico-procedurale. In tal caso deve essere presentata un'unica istanza di contributo per l'intera unità strutturale ed un'unica perizia giurata ai sensi del comma 2 dell'art. 5. L'entità massima del contributo è pari alla somma dei contributi massimi spettanti alle singole unità immobiliari effettivamente danneggiate.

4. Gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 5 su parti comuni del fabbricato possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 7.

Criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi

1. L'assegnazione dei contributi di cui all'art. 5 è disposta secondo le seguenti priorità:

a) unità strutturali, comprendenti abitazioni principali, risultate per effetto del sisma totalmente o parzialmente inagibili, con ulteriore priorità per quelle unità strutturali ancora inagibili alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) unità strutturali, comprendenti abitazioni principali, con elevato indice di utilizzazione;

c) unità strutturali relative ad attività produttive;

d) altre unità strutturali relative a unità immobiliari per le quali è in corso l'utilizzazione.

2. Nell'ambito delle priorità di cui alle lettere a), b) e d) hanno precedenza le unità strutturali comprendenti abitazioni occupate da nuclei familiari con portatori di handicap o con persone anziane di età superiore ai 65 anni.

Art. 8.

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

1. Le richieste di contributi per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 5, già oggetto di precedenti segnalazioni ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 13/97, corredate delle perizie giurate di cui al comma 2 dell'art. 5, devono essere presentate al comune ove è ubicato l'immobile danneggiato entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni, sulla base delle richieste loro pervenute e nel rispetto delle priorità di cui all'art. 7, approvano gli elenchi dei soggetti che abbiano subito danni e che abbiano titolo per richiedere i contributi in base ai criteri stabiliti dalla legge statale e dalla presente legge, e li tra smettono alla Regione. La Giunta regionale provvede a ripartire i finanziamenti ai comuni in relazione al fabbisogno indicato, alle priorità stabilite e agli ulteriori criteri eventualmente adottati.

3. I contributi sono concessi con provvedimenti del comune previo esame tecnico-amministrativo di apposito nucleo di valutazione comunale integrato da un tecnico regionale esperto in materia di edilizia antisismica.

4. I lavori devono essere iniziati entro sei mesi dalla concessione del contributo e ultimati nei successivi ventiquattro mesi a pena di decadenza del contributo. Eventuali deroghe possono essere concesse dal comune soltanto in presenza di giustificati motivi.

5. I contributi sono erogati dal comune:

a) in ragione del 40 per cento dell'importo concesso dopo l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;

b) l'ulteriore 60 per cento, a saldo o conguaglio, a lavori ultimati, dietro presentazione, a cura del direttore dei lavori, di comunicazione di fine lavori, attestazione di regolare esecuzione dei lavori stessi e rendicontazione delle spese sostenute e documentate anche ai fini fiscali, entro i limiti del contributo concesso.

6. Il comune può effettuare accertamenti a campione circa la conformità degli interventi alle prescrizioni tecniche, ai progetti presentati, nonché alla regolarità e congruità delle spese sostenute, con propri tecnici coadiuvati, ove necessario per quanto riguarda l'aspetto sismico, da tecnici della Regione.

7. I comuni devono trasmettere alla Regione apposito elenco a consuntivo dei contributi effettivamente erogati. Le somme non erogate devono essere restituite alla Regione.

8. Il contributo di cui all'art. 5 può essere concesso, sulla base di adeguata documentazione delle spese sostenute valida ai fini fiscali, anche per interventi effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge purché per gli stessi sia stata rilasciata regolare autorizzazione comunale e a condizione che sia stato conseguito un maggior grado di sicurezza dell'edificio stesso alle azioni sismiche. Nell'esame delle richieste di contributo, corredate di perizie giurate, si applicano criteri e procedure di cui al presente articolo e agli articoli 5, 6 e 7. In tal caso il comune può erogare il contributo in un'unica soluzione dietro presentazione della documentazione di cui alla lettera b) del comma 5.

Art. 9.

Limite dei contributi

1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie di assicurazione, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.

2. Eventuali economie che si rendessero disponibili in sede di programmazione e le altre che dovessero risultare da interventi effettuati, di cui agli articoli 4 e 5, possono essere utilizzate dalla Giunta regionale per interventi pubblici connessi agli stessi eventi o per far fronte a situazioni di riconosciuto rischio idrogeologico e sismico.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

Art. 10.

Personale

1. Al fine di integrare la dotazione organica delle strutture organizzative competenti per l'attuazione della presente legge, la Regione, ai sensi del comma 14 dell'art. 14 della legge statale, può assumere personale tecnico ed amministrativo con contratto a tempo determinato stipulato per un periodo non superiore ad anni tre. A detto personale possono essere corrisposti compensi per ulteriore lavoro straordinario, in deroga alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro, nel limite di 50 ore pro-capite mensili.

Art. 11.

Norme finali

1. Alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico la Giunta provvede con propri criteri entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore della legge statale. In tali aree ai sensi del comma 4 dell'art. 20 della legge statale, è vietato procedere alla ricostruzione di immobili o alla costruzione di nuovi insediamenti. In questi casi i relitti degli immobili distrutti, per la cui ricostruzione in altra area siano stati concessi contributi ai sensi della presente legge, vengono demaniali e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

Art. 12.

Norme finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo per complessive lire 180,5 miliardi di cui lire 135,5 miliardi con oneri a carico dello Stato e lire 45 miliardi con oneri a carico del bilancio regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, della legge statale.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a carico dello Stato per complessive lire 100 miliardi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, lettere a) e b) della legge statale.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a carico dello Stato per complessive lire 28 miliardi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, commi 1 e 2, della legge statale.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a carico dello Stato per complessive lire 17 miliardi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, commi 3 e 4, della legge statale.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a carico dello Stato per complessive lire 10,5 miliardi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 5, della legge statale.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 5 la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con oneri a carico dello Stato per complessive lire 40 miliardi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, lettera c) della legge statale.

7. A fronte del fabbisogno complessivo di mutui pari a lire 331 miliardi il Dipartimento della Protezione civile concorre con contributi pluriennali fino a lire 28 miliardi, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui contrattati dalla Regione.

8. A fronte del fabbisogno complessivo di mutui pari a lire 45 miliardi la Regione fa fronte con mezzi propri fino a lire 3,9 miliardi annui per la copertura degli oneri di ammortamento, a decorrere dal 1998 e fino al 2017.

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli concernenti l'istituzione dei mutui e l'assegnazione del finanziamento, da parte dello Stato, delle relative rate di ammortamento rispettivamente nel Titolo V e nel Titolo II della parte entrate del bilancio regionale e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale sia

per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge che per il pagamento degli oneri di ammortamento distinti per quota capitale e quota interessi nella parte spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri di ammortamento, derivanti dalla contrazione del mutuo di lire 45 miliardi, a carico della Regione valutato in annue lire 3,9 miliardi, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti autorizzati sui capitoli 87000 e 88000 della parte spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1998 e successivi che sono dotati della necessaria disponibilità.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 10 si fa fronte con i fondi stanziati nell'ambito dei Capitoli 04080, 04120 e 04140 della parte spesa del bilancio regionale che sono dotati della necessaria disponibilità.

Art. 14.

Variazioni di bilancio

1. Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1998 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 15.

U r g e n z a

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 luglio 1998

LA FORGIA

98R0606

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1998, n. 19.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 72 del 25 ottobre 1994 (Interventi in materia di dipendenza dal tabagismo).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 7 del 28 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al punto 5.4 dell'allegato «A» - legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72 - Piano sanitario regionale 1994/1996 - al termine del paragrafo relativo ad «Interventi in materia di alcol-dipendenza» aggiungere: «interventi in materia di dipendenza dal tabagismo».

La Regione Abruzzo intende procedere, nell'ambito del danno alla salute provocato dal tabagismo, introducendo concetti e principi e riferimenti che tendono a contrastare o prevenire le conseguenze.

1) Ai fini di cui sopra, la Regione, su proposta dell'assessore alla sanità istituisce con delibera della Giunta regionale, un gruppo di lavoro che ha sede presso l'assessorato alla sanità, del quale fanno parte un medico rappresentante di ogni AUSL della Regione, su nomina del direttore generale, con competenze specifiche in materia di pneumologia e/o malattie dal tabagismo.

Il gruppo di lavoro, al quale può partecipare anche l'assessore alla sanità o un suo delegato, sarà coordinato dal primario della divisione di pneumologia dell'ospedale S. Camillo di Chieti.

Al gruppo di lavoro, sarà assegnato un dipendente regionale, da parte dell'assessorato alla sanità, con funzioni di segreteria.

Il gruppo di lavoro redige le linee guida per la prevenzione e la lotta al tabagismo nella Regione Abruzzo, riunendosi con cadenza regolare presso l'assessorato alla sanità entro sei mesi dalla costituzione.

2) Le linee guida, oltre all'analisi delle situazioni sociali, economiche, comportamentali, psicologiche etc., che sono alla base della dipendenza al fumo nella Regione, dovranno prevedere per l'approccio terapeutico e della prevenzione anche l'istituzione di almeno una unità di riferimento, per la prevenzione e la disassuefazione dal tabagismo, per ogni AUSL regionale. Tali unità di riferimento dovranno sorgere all'interno dei reparti di pneumologia o, in mancanza, di oncologia e potranno prevedere anche delle sub-unità nell'ambito dei distretti sanitari di base.

Le unità di riferimento regionali, che saranno coordinate da quella istituita presso la divisione di pneumologia dell'ospedale S. Camillo di Chieti, opereranno raccordandosi con i dipartimenti di prevenzione delle AUSL e concordando con i responsabili dei medesimi la programmazione delle attività dettate dalle linee guida.

L'articolazione delle unità di riferimento dovrà prevedere un coordinatore da individuare, a cura del direttore generale, tra le figure di dirigente medico di secondo livello della divisione di pneumologia, oppure del reparto di oncologia, ovvero nella persona del responsabile del dipartimento di prevenzione dell'AUSL.

Della predetta unità faranno parte altresì: un dirigente medico di primo e secondo livello per ogni divisione o servizio di pneumologia ospedaliera e/o territoriale dell'AUSL ed un medico di medicina generale indicato dalla S.I.M.G.

Per ciò che concerne la strutturazione della unità di riferimento dell'AUSL di Chieti con funzioni di coordinamento regionale, essa dovrà comprendere, oltre alle figure suddette, anche il direttore della cattedra di oncologia medica dell'università od un suo delegato, il direttore sanitario della AUSL o un suo delegato, che la dirigerà sotto il profilo amministrativo-gestionale, mentre, sotto l'aspetto organizzativo, sarà coordinato dal dirigente medico di secondo livello della divisione di pneumologia dell'ospedale S. Camillo di Chieti. Della unità farà parte altresì, il responsabile del dipartimento di prevenzione dell'AUSL.

Le eventuali sub-unità territoriali delle unità di riferimento saranno costituite: dal responsabile del distretto dell'AUSL, dall'oncologo specialista ambulatoriale, dal pneumologo specialista ambulatoriale e dal responsabile della medicina di comunità dell'AUSL.

Il coordinamento verrà assunto dal responsabile del DSB con maggior numero di abitanti. In tali casi il coordinatore farà parte anche dell'unità di riferimento dell'AUSL.

Le linee guida dovranno prevedere l'attuazione di campagne di informazione nei riguardi dei danni provocati dal fumo, da attuare nelle diverse realtà della Regione (scuole, ospedali, luoghi di lavoro ecc.) e l'istituzione di un centro antifumo per ogni AUSL della regione, attraverso la quale le unità di riferimento potranno attuare la fase di disassuefazione dal fumo.

Nella fase iniziale si realizzerà un centro antifumo pilota presso la divisione di pneumologia dell'ospedale S. Camillo di Chieti, sul quale si svilupperà successivamente la realizzazione degli altri centri antifumo nella Regione. Al centro pilota verrà assegnato un dirigente medico di primo livello in possesso della specializzazione in pneumologia, ed una unità amministrativa con esperienza dei sistemi informatici.

Le unità suddette saranno reperite dal direttore generale della U.S.L. di Chieti all'interno degli organici dell'azienda.

I centri antifumo dovranno essere costituiti da figure professionali e tecniche, quali medici, infermieri professionali, psicologi, sociologi, ecc. e potranno dotarsi di attrezzature necessarie per la diagnosi e la terapia dei soggetti dipendenti. Nella fase iniziale potrà essere utile realizzare un centro pilota da localizzare presso la divisione di pneumologia dell'ospedale S. Camillo di Chieti, sul quale sviluppare successivamente la istituzione degli altri centri antifumo.

3) Il gruppo di lavoro previsto dal punto 2 potrà essere integrato da altre figure tecniche, che siano particolarmente impegnate nella prevenzione del tabagismo, e provenienti da strutture pubbliche ovvero dal privato sociale.

4) Le linee guida di cui al punto 1 sono approvate dalla giunta regionale e costituiscono direttiva per le AUSL, le quali le recepiranno con atto deliberativo.

5) Le linee guida per la prevenzione e la lotta al tabagismo devono inoltre indicare l'entità del finanziamento, in termini percentuali, rispetto allo stanziamento previsto per l'attività di prevenzione ed educazione sanitaria dalla Regione Abruzzo, oltre ad eventuali fondi appositamente riservati per la lotta al tabagismo.

Art. 2.

Al gruppo di lavoro, di cui all'art. 1, viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 10.000.000, si provvede con i fondi di cui al Fondo sanitario regionale di parte corrente più precisamente con quota parte delle disponibilità di cui al cap. 081500 denominato «Quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente», e, per gli esercizi futuri, con il corrispondente.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 27 marzo 1998

FALCONIO

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1998, n. 20.

Riformulazione dell'art. 87 della legge regionale 31 luglio 1996, n.60 (Artigianato).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 7 del 28 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 87 della legge regionale 31 luglio 1996, n. 60 è, riformulato come segue:

«La giunta regionale riconosce e concede, annualmente, alle Organizzazioni regionali delle confederazioni artigiane di categoria più rappresentative a struttura nazionale che siano operanti nella Regione ed abbiano proprie strutture ed uffici nel territorio delle quattro province abruzzesi specifici contributi nei limiti della disponibilità di bilancio, in misura pari al 50% sulla base della rappresentanza conseguita nelle ultime elezioni per il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato, il rimanente 50% sulla base del numero degli associati, come certificato dal legale rappresentante dell'associazione, per il finanziamento di iniziative realizzate o comunque di attività svolte a fini di crescita professionale delle imprese artigiane e di potenziamento alle attività di produzione e di servizio del settore, in sintonia con le linee e/o programmi di attività regionali predisposti a favore dell'artigianato.

I contributi sono liquidati, secondo criteri e modalità determinati dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 27 marzo 1998

FALCONIO

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1998, n. 21.

Attività di monitoraggio, controllo, semplificazione e trasparenza nel settore delle opere pubbliche con istituzione del C.E.R.E.MO.CO e norme sulla partecipazione alle gare d'appalto della Regione Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 7 del 28 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta disposizioni al fine di contribuire alla efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa ed alla semplificazione delle procedure in materia di opere pubbliche, è altresì volta a favorire sia la possibilità di partecipazione delle imprese alle procedure di selezione negli appalti di lavori pubblici che la trasparenza amministrativa.

2. Le disposizioni della presente legge si riferiscono ai lavori di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e si applicano all'amministrazione regionale, agli enti dipendenti dalla Regione, ai soggetti istituiti con legge regionale o la cui attività è sottoposta al controllo della Regione, nonché, per le opere realizzate con il contributo finanziario della Regione, agli enti locali territoriali della Regione ed ad ogni altro ente o organismo, dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare bisogni di interesse generale.

3. Le disposizioni costituiscono inoltre normativa di riferimento per gli enti locali, che adeguano i propri ordinamenti ai fini della costituzione di un sistema omogeneo di procedure.

4. L'adempimento alle norme della presente legge per i soggetti tenuti è obbligatorio dopo sei mesi dalla sua entrata in vigore e costituisce condizione per la concessione da parte della Regione di contributi finanziari a qualsiasi fine destinati.

Art. 2.

Snellimento delle procedure

1. È ammessa la sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni di responsabilità sottoscritte ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonché ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualità inerenti l'impresa e le persone degli amministratori, soci e direttori tecnici delle stesse, nonché in relazione ad ogni eventuale ulteriore dato rilevante ai fini dell'ammissione a pubbliche gare, in quanto attestabile tramite apposite certificazioni amministrative.

2. La dichiarazione dovrà specificare anche, a pena esclusione dalla gara, il C.C.N.L. adottato dall'impresa, nonché la regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi INPS, INAIL, Casse edili previste dal C.C.N.L. di categoria ed il codice di iscrizione a quest'ultimo.

3. La dichiarazione sostitutiva deve essere resa in forma cumulativa secondo lo schema che verrà stabilito con apposito atto della giunta regionale.

Art. 3.

Dichiarazioni sulla capacità economica, finanziaria e tecnica

1. Le dichiarazioni inerenti la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica dell'impresa richieste per la partecipazione alle procedure di gara sono rese tramite apposite schede di autocertificazione, predisposte secondo lo schema che verrà stabilito con apposito atto della giunta regionale e debitamente compilate e sottoscritte ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal legale rappresentante dell'impresa.

2. Le suddette dichiarazioni non possono essere sostitutive delle certificazioni bancarie o assicurative previste dalla vigente normativa nazionale.

Art. 4.

Documentazione definitiva di pagamento

1. Le certificazioni temporaneamente sostituite sono prodotte dal solo aggiudicatario successivamente all'aggiudicazione, nel termine fissato dall'amministrazione appaltante, nelle forme previste dalla legge.

2. L'amministrazione può richiedere in qualsiasi momento ad una o più imprese partecipanti alla gara la presentazione delle certificazioni sostituite con le dichiarazioni al fine di garantire la trasparenza delle procedure di gara.

3. In caso emergano dichiarazioni false, l'amministrazione deve procedere alla revoca degli atti adottati in favore dell'impresa nonché ad ogni ulteriore adempimento di legge ivi compresi quelli di rilevanza penale.

4. I certificati relativi alla normativa di prevenzione contro i fenomeni mafiosi e quelli relativi all'iscrizione ed alla regolarità contributiva nei confronti della Casse edili previsti dal C.C.N.L. di categoria sono richiesti direttamente dall'amministrazione.

5. Per quanto attiene i certificati relativi ai carichi pendenti si applica quanto previsto all'art. 24 della Direttiva della U.E. del 14 giugno 1993, n. 93/97 così come recepito all'art. 8 comma 7, della legge 11 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

6. In attuazione della legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 18, comma 3-bis, così come confermato dalla legge 19 dicembre 1991, n. 406, nei bandi di gara viene prevista di norma la volontà dell'amministrazione di avvalersi della facoltà di provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti, a tal fine i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore con specificazione del relativo importo e proposta motivata di pagamento.

7. In attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55 e dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, nei capitolati speciali d'appalto di opere pubbliche devono essere inseriti:

a) le previsioni di cui al primo e secondo comma del citato art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55/1991 con la precisazione che il direttore dei lavori è tenuto a comunicare all'ingegnere capo, in calce allo stato di avanzamento dei lavori, di aver provveduto ad effettuare le verifiche di sua competenza di cui al secondo comma del medesimo art. 9;

b) le previsioni di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1063/1962;

c) l'incidenza, stimata dal progettista, del costo della manodopera sul costo totale dell'opera.

8. Per gli interventi afferenti opere di pubblico interesse realizzati con il concorso, a qualsiasi titolo concesso dalla Regione, per i quali non siano applicabili le disposizioni di cui al precedente comma 7, lettera a), le amministrazioni regionali di cui all'art. 1, comma 2, sono tenute a richiedere, prima di procedere ad ogni erogazione ai soggetti realizzatori, autocertificazione delle imprese appaltatrici, resa con dichiarazioni di responsabilità sottoscritte ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonché ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante la regolarità dei versamenti previdenziali, infortunistici ed assicurativi INPS, INAIL e Casse edili previste dal C.C.N.L. di categoria; tale obbligo non sussiste per eventuali anticipazioni concesse prima dell'inizio dei lavori.

Art. 5.

Visione dei progetti e luoghi

1. Le imprese partecipanti alle procedure di gara, a pena di esclusione, devono aver preso diretta visione dei progetti e dei luoghi interessati ai lavori; la presa visione deve risultare agli atti dell'ufficio tecnico dell'ente e deve essere certificata alla commissione di gara direttamente dal responsabile del procedimento.

2. La visione può essere effettuata esclusivamente dal legale rappresentante, dall'amministratore, dal direttore tecnico dell'impresa ovvero da altro soggetto appositamente delegato per iscritto dal legale rappresentante, il quale non può operare nella medesima gara per più imprese.

Art. 6.

Collegamento e partecipazione

1. Ai fini di garantire una corretta conoscenza delle forme, degli esiti delle gare, nonché dello stato di esecuzione delle relative opere, la Regione istituisce un sistema di raccolta dati a mezzo di schede di rilevazione che devono essere compilate dalle amministrazioni appaltanti.

2. Tutte le amministrazioni regionali di cui all'art. 1, comma 2, sono tenute ad inviare alla Regione Abruzzo, Settore lavori pubblici e Politica della casa, i dati relativi agli appalti ed alle concessioni secondo le modalità ed i tempi che saranno stabilite con apposito atto della giunta regionale.

3. Le amministrazioni che, avendone la conoscenza, non produrranno i dati richiesti, oltre alla sanzione generale di cui all'art. 1, comma 4, subiranno anche la sospensione dell'erogazione del finanziamento relativo alla specifica opera per la quale non sono stati inviati i dati con la tempestività e la periodicità richiesta; restano a carico del soggetto inadempiente eventuali oneri conseguenti, ivi compresi quelli relativi alle erogazioni ed eventuali interessi maturati dall'impresa esecutrice.

4. I comuni, in aggiunta a quanto innanzi previsto, provvedono ad inviare anche i dati relativi alle quantità ed al tipo delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate, alla volumetria delle opere di nuova costruzione e di recupero, nonché ogni altro dato ritenuto utile, secondo le modalità definite dalla giunta regionale con l'atto di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 7.

Istituzione e competenza del Centro regionale di monitoraggio e controllo

1. È istituito, presso l'assessorato regionale ai lavori pubblici e politica della casa, il tavolo di lavoro permanente denominato CEREMOCO - Centro regionale di monitoraggio e controllo - quale tavolo di concertazione fra le parti sociali del comparto industriale dell'edilizia.

2. Partecipano al CEREMOCO, che è presieduto dal componente la giunta preposto al settore lavori pubblici e politica della casa, tutti i soggetti sindacali rappresentativi dei lavoratori e datori di lavoro del settore delle costruzioni firmatari di contratto nazionale e territoriale di categoria presenti nella Regione che ne faranno richiesta a seguito di specifico avviso pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

3. Il CEREMOCO opera in riferimento a tutte le tematiche afferenti il comparto industriale dell'edilizia, persegue il fine di offrire un servizio reale ai sindacati dei lavoratori, alle rappresentanze dell'imprenditoria ed agli enti pubblici anche attraverso l'utilizzazione di specifici strumenti e di reti informatiche e viene riunito con cadenza periodica di norma trimestrale.

4. I dati raccolti possono essere consultati da tutti i cittadini che ne facciano richiesta.

Art. 8.

Collegamento e monitoraggio

1. Per consentire le attività di concertazione del CEREMOCO, vanno assicurate, fra le altre, secondo le modalità e le forme stabilite dallo stesso tavolo ed in relazione alle notizie che i diversi soggetti istituzionali possono mettere a disposizione ed agli ulteriori dati ed elaborazioni che possono essere reperiti, informazioni in merito:

a) alla conoscenza generale del settore delle opere pubbliche e delle prospettive di mercato che descrivono:

1) gli andamenti demografici, economici e sociali della Regione in rapporto alla necessità di reti infrastrutturali ed alla qualità dell'abitare;

2) l'analisi della struttura del settore che specifichi gli addetti al settore, il numero di imprese con articolazione per tipo di qualifica e contratto, le ore di cassa integrazione, gli iscritti al collocamento e quanto altro utile per definire gli andamenti tendenziali delle diverse variabili;

3) gli effetti dell'innovazione tecnologica nel processo edilizio;

4) il quadro attuale ed evolutivo dell'organizzazione e della rilevanza socio-economica dei settori di produzione e vendita di materiali per l'edilizia e quelli relativi alla produzione e vendita di materiali inerti, con stime sulle quantità estraibili nel breve e medio periodo anche in riferimento alla compatibilità ambientale delle attività;

b) alla attività di monitoraggio del settore che evidenzia:

1) i soggetti responsabili delle varie fasi del processo e gli iter procedurali seguiti;

2) le informazioni sulla previsione di realizzazioni di opere pubbliche nella Regione in relazione ai piani urbanistici di ogni scala, alle programmazioni di settore ed ai programmi di opere pubbliche adottati dai diversi soggetti competenti;

3) le informazioni sui bandi di gara di opere pubbliche da realizzarsi da parte di enti pubblici e di privati fruitori, in qualsiasi forma, di sussidi o contributi pubblici;

4) la valutazione degli investimenti pubblici in materia di opere pubbliche, con individuazione della velocità di attivazione delle risorse programmate e dei punti nodali di difficoltà nei procedimenti;

5) la valutazione della capacità di spesa delle stazioni appaltanti e della regolarità dei flussi finanziari con individuazione delle situazioni inibenti il regolare avanzamento delle opere;

6) la valutazione statistica del buon fine amministrativo e funzionale delle opere pubbliche;

7) i dati statistici relativi all'incidenza dei subappalti nella realizzazione delle opere pubbliche, alla tipologia delle imprese subappaltatrici ed al tipo di opere subappaltate;

8) la valutazione dell'efficacia dei diversi sistemi di verifica insiti in norme, regolamenti, bandi di gara, capitolati;

c) alla soluzione dei nodi procedurali o di situazioni di blocco di attività attraverso:

1) proposte di snellimento o modifica di procedure in ragione delle analisi delle situazioni rilevate con le attività di monitoraggio, proposta, anche ad hoc per singoli casi, di iniziative volte alla soluzione dei problemi;

2) attività di analisi e proposta volte all'attivazione dello sportello unico delle opere pubbliche anche ai fini dell'unificazione dei processi autorizzativi;

3) individuazione su base statistica del prezzario regionale delle opere pubbliche mirato a stabilire costi per opere tipo e non più per singole categorie di lavorazioni;

4) identificazione delle semplificazioni per aumentare efficienza ed efficacia al rapporto tra soggetto programmatore, stazione appaltante e gestore finale delle opere pubbliche, nonché per consentire effettiva immediata esigibilità dei certificati di pagamento da parte delle imprese;

5) simulazione dell'esito delle opere programmate, finalizzato alla definizione di modelli comportamentali ottimali per i diversi soggetti coinvolti;

d) alla sicurezza del lavoro nei cantieri attraverso:

1) l'analisi statistica degli infortuni sul lavoro che indichi la tempistica e le modalità degli eventi, il tipo e durata dell'infortunio; le mansioni svolte, l'età e la qualifica dell'infortunato, la tipologia del cantiere e dell'opera ove si è verificato l'evento, la correlazione con i piani di sicurezza previsti dalle normative vigenti e con le attività ispettive delle autorità preposte;

2) l'esame delle misure antinfortunistiche previste, adottate e di quelle adottabili nonché i criteri per dare a quest'ultima efficacia normativa e garantirne l'applicazione;

3) l'analisi statistica delle lavorazioni più frequenti con materiali tossici e/o pericolosi e la conseguente individuazione di norme di cautela;

4) l'analisi statistica delle malattie professionali in edilizia e la loro interrelazione con la specificità delle attività svolte;

e) alla specializzazione e qualificazione dell'imprenditoria e dei lavoratori in ragione delle previsioni del mercato edilizio attraverso l'individuazione di:

1) attività volte al supporto delle decisioni per i soggetti coinvolti;

2) rapporti, con riferimento alle prospettive di mercato, fra le qualifiche professionali dei lavoratori ed il tipo e struttura di impresa all'oggi presenti e quelle necessarie nel breve e nel medio periodo, con l'individuazione delle figure professionali ed imprenditoriali non più compatibili con il mercato e quelle nuove necessarie;

3) necessità di formazione professionale per lavoratori ed imprenditori in ragione delle modifiche determinate dalle tendenze di mercato, dall'innovazione tecnologica e dai sistemi normativi di settore;

4) valutazione dei dati di previsione di investimenti in ragione della struttura attuale del mondo imprenditoriale e del numero di addetti ed in riferimento ai livelli tecnologici e professionali necessari per le imprese e per i lavoratori con evidenziazione delle esigenze formative e della eventuale necessità di centri di supporto alla diffusione dell'innovazione;

f) alla modalità di diffusione delle conoscenze e dei dati acquisiti che deve almeno prevedere:

1) elaborazione di rapporti monografici che illustrino la situazione di specifici comparti delle opere pubbliche;

2) attivazione di una pubblicazione trimestrale specialistica in materia di opere pubbliche (norme, modalità, realizzazioni emblematiche, dati statistici) e attività volte all'accesso ai dati;

3) definizione del sistema di gestione informatica di dati e notizie;

4) attività di supporto per le attività conseguenti alle indicazioni o iniziative emergenti dal presente comma.

2. In base alle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 dell'art. 7 e 1, dell'art. 8 il CEREMOCO stabilisce la propria organizzazione, anche attraverso l'attivazione di specifiche commissioni di lavoro su tematiche definite, per articolare le azioni di confronto, verifica, analisi e proposta che gli competono:

per formulare gli indirizzi per le decisioni da assumersi con la delibera della giunta regionale di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 3, comma 1 ed all'art. 6, secondo e quarto comma della presente legge;

per proporre alla giunta regionale le modalità tecniche ed organizzative necessarie per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di cui al precedente art. 6 e le ulteriori attività necessarie per assicurare la disponibilità delle informazioni di cui al presente articolo.

Art. 9.

Norme finali

1) Ai partecipanti al CEREMOCO non verranno corrisposti compensi ad alcun titolo.

2) La presente legge non comporta nuove spese a carico del bilancio regionale.

Art. 10.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 27 marzo 1998

FALCONIO

98R0534

LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1998, n. 22.

Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 7-bis del 28 aprile 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in attuazione dei principi enunciativi nell'art. 3 dello Statuto regionale, con la presente legge intende realizzare un sistema organico di servizi e interventi di assistenza sociale in grado di assicurare risposte unitarie e globali ai bisogni delle persone, partendo dal livello territoriale e funzionale più vicino ai cittadini interessati.

2. A tale scopo, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la presente legge detta norme per la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi e interventi di assistenza sociale, nonché per la loro integrazione con il sistema dei servizi sanitari.

Art. 2.

Principi

1. L'ordinamento regionale dei servizi sociali si informa ai seguenti principi fondamentali:

a) la valorizzazione del ruolo degli enti locali territoriali e delle comunità locali nella costruzione e attuazione del nuovo sistema regionale dei servizi alla persona;

b) lo sviluppo delle collaborazioni istituzionali e operative finalizzate a garantire l'integrazione socio-sanitaria in tutte le situazioni in cui essa è necessaria;

c) il superamento del concetto di assistenza sociale come assistenza economica e inserimento delle prestazioni alla persona in un quadro di servizi finalizzati alla promozione e alla integrazione sociale delle persone in difficoltà;

d) la valorizzazione del ruolo svolto dai soggetti sociali, in modo particolare di quelli no-profit;

e) il coordinamento dei servizi e degli interventi socio-assistenziali con quelli sanitari, culturali, educativi.

Art. 3.

Programmazione

1. Il sistema dei servizi di assistenza sociale è organizzato con la metodologia del lavoro per progetti ed è caratterizzato dalla verifica sistematica dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia.

2. A tale scopo, i servizi e gli interventi di assistenza sociale sono integrati in piani e programmi finalizzati ad evitare la sovrapposizione delle competenze, la frammentazione delle risposte e la settorializzazione delle prestazioni.

3. Anche gli interventi a favore dei soggetti in stato di bisogno sono inseriti negli strumenti di programmazione assistenziale, comprendenti le eventuali erogazioni economiche, e tendenti alla soluzione dei problemi causativi del bisogno, nonché al potenziamento e lo sviluppo delle risorse individuali necessarie per il superamento della dipendenza assistenziale.

Art. 4.

Piano sociale regionale

1. Il piano sociale regionale, di durata triennale, è lo strumento di governo del sistema dei servizi e degli interventi di assistenza sociale, mediante il quale la Regione stabilisce le priorità di intervento per il periodo di riferimento ed individua le responsabilità e le collaborazioni istituzionali e sociali necessarie per realizzare un sistema organico dei servizi sociali.

2. La Regione uniforma la propria attività normativa e amministrativa alle previsioni del piano sociale, oltre che la propria azione di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti degli enti locali e delle aziende unità sanitarie locali.

3. Il piano sociale definisce, in particolare:

a) gli ambiti territoriali per la gestione unitaria dei servizi sociali, con la promozione di forme di cooperazione tra i comuni interessati;

b) le condizioni per il governo del sistema locale dei servizi, con particolare riferimento ai piani di zona di cui al successivo art. 6;

c) gli indirizzi e i criteri per l'approvazione degli standard strutturali, organizzativi e funzionali dei servizi e delle strutture;

d) gli indirizzi e i criteri generali per la formazione e l'aggiornamento del personale;

e) le modalità di verifica dell'andamento dei servizi e della qualità degli interventi.

4. Per il triennio 1998-2000 è approvato il Piano sociale regionale nel testo allegato alla presente legge.

Art. 5.

Esercizio delle funzioni a livello locale

1. Con riferimento agli ambiti territoriali individuati nella parte II del piano sociale, i comuni esercitano le funzioni amministrative di cui sono titolari in materia socio-assistenziale, mediante:

a) gestione associata, attraverso una delle forme di cooperazione previste dal piano sociale, negli ambiti formati da più comuni;

b) gestione autonoma, direttamente ovvero attraverso una delle forme gestionali previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, negli ambiti costituiti da un unico comune.

2. In adesione e attuazione di quanto stabilito dal piano sociale, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 517/1993, i comuni deliberano la forma gestionale di cui al primo comma, individuando contestualmente l'ente gestore dei servizi socio-assistenziali, il quale, in caso di organismo di nuova costituzione, assume la denominazione di "Azienda sociale".

3. Della deliberazione adottata ai sensi del comma precedente, i comuni danno formale notizia alla Regione Abruzzo mediante l'invio dei relativi provvedimenti, esecutivi ai sensi di legge.

Art. 6.

Piano di zona

1. Il Piano di zona dei servizi sociali è lo strumento di programmazione e collaborazione mediante il quale, in ciascun ambito territoriale vengono specificate le previsioni del piano sociale regionale e vengono stabilite le modalità di attuazione degli obiettivi e di funzionamento dei servizi.

2. Nell'ambito della programmazione regionale, il piano di zona ha la stessa durata del piano sociale di riferimento e individua, in particolare:

a) il personale e le risorse strutturali e finanziarie da utilizzare;

b) i criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune negli ambiti a gestione associata;

c) le modalità di integrazione e coordinamento delle attività socio-assistenziali con quelle sanitarie ed educative;

d) le modalità di realizzazione del coordinamento con le pubbliche istituzioni e con gli enti interessati;

e) le forme di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità.

3. I comuni predispongono e approvano il piano di zona nel rispetto dei principi e del procedimento formativo stabiliti dal piano sociale regionale.

4. La Giunta regionale, con il provvedimento di adozione delle linee-guida previste dal piano sociale, stabilisce il termine entro il quale devono essere approvati i piani di zona.

Art. 7.

Ruolo delle province

1. Le province concorrono al conseguimento degli obiettivi del piano sociale agevolando i processi di cooperazione e di collaborazione fra i soggetti istituzionali e sociali, anche al fine di rendere omogenei gli interventi sul territorio.

2. In particolare le province promuovono la formazione e la realizzazione dei servizi socio-assistenziali attraverso:

a) la raccolta delle conoscenze sui bisogni e sulle risorse acquisite dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale;

b) forme di verifica e valutazione degli interventi e dei servizi, con analisi mirate su fenomeni rilevanti su scala provinciale;

c) la realizzazione di opere e la messa a disposizione di beni per i servizi di interesse sovracomunale;

d) l'assistenza tecnico-amministrativa per iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base.

3. Con riferimento al disposto degli articoli 3 e 15 della legge n. 142/1990, le province partecipano, per quanto di competenza, alla definizione e realizzazione dei piani di zona dei servizi sociali, anche sottoscrivendo, se necessario, gli accordi di programma stipulati in attuazione dei piani medesimi.

4. Per quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo art. 15, alle province sono erogati contributi finanziari mediante utilizzazione delle risorse disponibili per le "gestioni speciali" previste tra i criteri di scelta fissati dal piano sociale in materia di politica della spesa.

Art. 8.

Attuazione del piano sociale

1. La Regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi del piano sociale, emana le relative disposizioni di attuazione.

2. Il Consiglio regionale, acquisito il parere della commissione di cui all'art. 9, comma 2, adotta tutti i provvedimenti concernenti le azioni per l'integrazione socio-sanitaria previste nel piano sociale, nel rispetto delle modalità e dei termini in esso stabiliti, decorrenti dalla data di insediamento della commissione medesima.

3. All'adozione di tutti gli altri provvedimenti necessari per l'attuazione del piano sociale, anche se non espressamente previsti, provvede la Giunta regionale, sentita la commissione consultativa competente per materia.

4. In particolare, la Giunta regionale provvede:

- a) a definire gli standard strutturali, organizzativi e funzionali relativi ai servizi, nonché le funzioni di controllo e vigilanza in materia;
- b) ad approvare il regime di autorizzazione e controllo dei servizi alla persona;
- d) a disciplinare il funzionamento dell'osservatorio regionale previsto dal successivo art. 13.

Art. 9.

Integrazione socio-sanitaria

1. In attuazione del piano sociale, la Regione promuove e incentiva l'integrazione delle attività socio-assistenziali con quelle sanitarie di competenza delle aziende U.S.L., in tutte le situazioni in cui ciò è necessario e in particolare nelle aree materno-infantile, degli anziani non autosufficienti e della disabilità.

2. Il Consiglio regionale adotta i provvedimenti relativi alle azioni per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 8 su parere di apposita commissione tecnico-consulativa, nominata con deliberazione della Giunta regionale e composta da cinque dirigenti e funzionari del settore sanità, igiene e sicurezza sociale, da un rappresentante di ciascuna Azienda U.S.L., da un rappresentante dell'ANCI e da uno dell'UNCHEM, delegazioni abruzzesi, e da un rappresentante dell'UPA.

3. La commissione di cui al comma precedente resta in funzione solo per il periodo di tempo necessario all'adozione da parte del Consiglio regionale dei provvedimenti previsti dall'art. 8, comma 2.

Art. 10.

Sistema informativo

1. Al fine di definire i requisiti e le modalità di funzionamento del servizio informativo previsto dal piano sociale, il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto una commissione tecnica composta da un dirigente del servizio informatica per le funzioni, da un dirigente del servizio informatica per i sistemi e da un dirigente del servizio sicurezza sociale, con il compito di predisporre gli atti tecnici preordinati all'adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui all'art. 8, comma 4, lettera b).

Art. 11.

Interventi per la formazione

1. Per il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano sociale in materia di formazione dei dirigenti e degli operatori del sistema dei servizi socio-assistenziali, la Regione Abruzzo interviene, oltre che con progetti formativi gestiti direttamente, anche mediante supporti tecnici e contributi finanziari in favore dei soggetti attuatori degli interventi formativi.

2. A tale scopo, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 15, possono essere utilizzati i fondi destinati al finanziamento delle «gestioni speciali» previste tra i criteri di scelta stabiliti dal piano sociale in materia di politica della spesa.

3. Al progetto regionale di formazione dei responsabili dei servizi, possono essere ammessi anche gli amministratori degli enti gestori di cui all'art. 5, nel rispetto dei criteri e modalità di ammissione stabiliti per i dirigenti.

Art. 12.

Relazione annuale

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione di verifica sullo stato di attuazione del piano sociale, contenente elementi di valutazione in ordine al conseguimento degli obiettivi di piano.

2. La relazione contiene anche la sintesi delle diverse azioni di verifica realizzate negli ambiti territoriali, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei piani di zona.

Art. 13.

Organizzazione regionale

1. La Regione, al fine di assicurare risultati di efficienza ed efficacia nell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali e nell'attuazione del piano sociale, in sede di revisione dell'ordinamento del personale e degli uffici, provvede ad articolare la struttura competente in materia di servizi sociali nelle unità organizzative di seguito specificate, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge regionale 13 gennaio 1997, n. 3:

- a) applicazione leggi d'intervento e servizi di supporto all'attività degli enti e dei soggetti sociali;
- b) programmazione, verifica e controllo;
- c) tenuta dei registri e albi regionali ed assistenza alla consultazione sociale regionale;
- d) osservatorio regionale sul sistema dei servizi socio-assistenziali.

2. La consultazione di cui alla lettera c) del comma 1, è istituita con successivo provvedimento legislativo al fine di valorizzare e razionalizzare l'apporto consultivo, propositivo e di ricerca fornito dagli organismi di consultazione in materia di assistenza sociale attualmente previsti dalle leggi regionali di settore.

3. L'attivazione della struttura organizzativa prevista al comma 1 è condizione per il raggiungimento degli obiettivi specifici previsti nel piano sociale.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, in attesa della revisione organizzativa prevista dal comma 1, per assicurare al servizio sicurezza sociale la necessaria dotazione di personale, può farsi ricorso a forme di assegnazione temporanea e a nuove assunzioni mediante contratti di lavoro a termine.

Art. 14.

Politica della spesa

1. I contributi erogati dalla Regione Abruzzo a sostegno e promozione delle politiche sociali, devono tendere alla graduale realizzazione di un sistema organico di interventi finanziari, preordinati al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio territoriale dei servizi e al loro miglioramento qualitativo.

2. A tale scopo, nel primo triennio di attuazione della presente legge, l'importo delle risorse finanziarie del fondo sociale istituito con la legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135, da destinare al finanziamento dei programmi annuali d'intervento che i comuni presentano ai sensi della medesima legge regionale n. 135/1996, è progressivamente ridotto, a vantaggio della dotazione da utilizzare per l'assegnazione dei fondi previsti dall'art. 15, comma 1, lett. a).

3. La determinazione delle risorse finanziarie da impiegare per le due finalità previste dal comma 2, nel limite massimo delle disponibilità ricomprese nel pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale, è effettuata tenendo conto anche della popolazione residente nei comuni destinatari dei contributi.

4. Decorso il termine stabilito dal comma 2, le disponibilità finanziarie del fondo sociale sono interamente ripartite e assegnate secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 15. Da tale data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nella legge regionale n. 135/1996, relative all'assegnazione di contributi sulle spese di attuazione dei programmi annuali dei comuni.

Art. 15.

Destinazione del fondo sociale regionale

1. A decorrere dall'esercizio 1998 e fino alla scadenza del primo triennio di attuazione della presente legge, per le finalità previste nel precedente art. 14, il fondo sociale regionale istituito con legge regionale n. 135 del 1996, è annualmente suddiviso in due distinte voci di spesa destinate all'erogazione di contributi, non cumulabili, in favore:

a) dei comuni che hanno adottato la deliberazione prevista dall'art. 5, comma 2 della presente legge;

b) dei comuni che presentano il Programma delle attività sociali e socio-assistenziali di cui all'art. 3 della legge regionale n. 135/1996.

2. La Giunta regionale, nel termine di trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, in attuazione di quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell'art. 14, delibera l'ammontare delle voci di spesa di cui al precedente comma, determinando annualmente l'importo della voce *a)* in misura progressivamente crescente rispetto a quello della voce *b)*.

3. I fondi di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono annualmente ripartiti e assegnati alla Giunta regionale nel rispetto e in attuazione dei criteri di scelta stabiliti dal piano sociale in materia di politica della spesa. Essi possono essere utilizzati anche per il finanziamento delle gestioni speciali e degli interventi per settori specifici, in conformità a quanto previsto dal piano sociale.

4. Per il riparto e l'assegnazione dei fondi di cui alla lett. *b)* del comma 1, fino allo scadere del termine stabilito dal comma 2 dell'art. 14, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale n. 135/1996.

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale n. 135 del 1996

1. Alla legge regionale n. 135 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 2, le parole: «Il fondo è suddiviso» sono sostituite dalle seguenti: «La parte del fondo destinata ai programmi di cui all'art. 3 è suddivisa»;

b) al comma 1 dell'art. 3, le parole: «Il fondo di cui al precedente art. 2 viene ripartito» sono sostituite dalle seguenti: «La parte del fondo di cui al precedente art. 2 viene ripartita».

Art. 17.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per il solo anno 1998, è consentito ai comuni di accedere ai fondi previsti sia alla lettera *a)* che alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 15, a condizione che il relativo programma annuale delle attività sociali e socio-assistenziali di cui alla legge regionale n. 135/1996 venga attuato senza far in alcun modo ricorso ai contributi assegnati ai sensi del comma 3 del medesimo art. 15.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse annualmente stanziati dalla legge regionale di bilancio al capitolo n. 71520, denominato: «Fondo sociale regionale per l'espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale».

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 27 marzo 1998

FALCONIO

(Omissis).

98R0535

REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 30 luglio 1998, n. 1.

Regolamento attuativo per l'esercizio dell'attività di turismo rurale in applicazione della legge regionale 3 maggio 1995, n. 19 - Titolo II.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 15 del 1^o agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA COMMISSIONE DI CONTROLLO

NON HA RILEVATO VIZI DI LEGITTIMITÀ

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento attuativo della legge regionale n. 19 del 3 maggio 1995 - Titolo II, fissa i principi e le indicazioni procedurali per l'esercizio dell'attività di turismo rurale, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera *b)*.

Art. 2.

Definizione dell'attività di turismo rurale

1. Gli articoli nn. 14 e 15 della citata legge regionale introducono e definiscono l'attività di turismo rurale. Il turismo rurale viene individuato come un particolare prodotto del mercato turistico regionale, costituito da molteplici attività (ricettive, ricreative, di ristorazione, sportive e del tempo libero) svolte in forma anche sinergica e coerenti con una corretta fruizione dei beni naturali e culturali e compatibilmente con le risorse ambientali, naturalistiche e culturali del territorio rurale, inteso come spazio non urbanizzato, attraverso il recupero e l'utilizzazione del patrimonio edilizio rurale esistente.

Art. 3.

Limitazione delle attività di turismo rurale

1. Vanno osservate le seguenti limitazioni delle attività di turismo rurale:

a) l'attività di turismo rurale non si svolge all'interno di aziende agricole e non può essere considerata pertanto, una integrazione di queste;

b) l'attività ricettiva e la ristorazione devono essere svolte in immobili già esistenti che presentino caratteristiche tipiche dell'edilizia tradizionale della zona;

c) l'attività è consentita in ambiti territoriali a vocazione di turismo rurale, così come definiti nel successivo art. 4;

d) l'attività di turismo rurale può essere svolta solo da operatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 della legge regionale n. 19/1995, in forma singola o associata.

Art. 4.

Localizzazione dell'attività di turismo rurale

1. Ai sensi degli articoli nn. 14, 16 e 24 della citata legge regionale, l'esercizio del turismo rurale è consentito nelle sottolencate aree a vocazione di turismo rurale:

a) territori ricadenti nelle comunità montane ovvero comuni interamente montani classificati come tali ai sensi della legge n. 1102/1971 e successive modifiche, che presentino risorse:

- naturalistico - ambientali;
- paesaggistiche;
- storico-culturali;
- archeologiche.

b) l'area interna al Parco Nazionale d'Abruzzo e l'area contigua ad esso, individuata ai sensi dell'art. 32 della legge n. 394/1991 ed i territori interni o contigui alle riserve o parchi istituiti con leggi regionali.

2. Negli ambiti territoriali così definiti sono consentiti interventi di recupero di immobili ai fini dell'attività di turismo rurale in frazioni o agglomerati di case che presentino caratteristiche storiche ed antropiche rurali.

Art. 5.

Tipologie degli edifici

1. Le tipologie architettoniche degli edifici della regione, da prendere prioritariamente in considerazione, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono:

- a) tipo unitario ad elementi sovrapposti, nelle varianti con scala esterna, scala interna, di pendio;
- b) tipo unitario ad elementi giustapposti;
- c) tipo composto con alcuni elementi staccati dal corpo principale;
- d) tipo complesso a corte chiusa o recinata.

2. Rientrano nelle tipologie di cui al comma 1: le case rurali, le masserie, le dimore padronali, nonché le altre costruzioni rurali tipiche della zona.

Art. 6.

Requisiti e caratteristiche degli edifici

1. Al fine di tipizzare e di garantire, sotto il profilo qualitativo, l'offerta turistica in ambiente rurale, si prescrivono le seguenti norme sull'utilizzo degli immobili, degli arredi esterni ed interni e dei servizi da destinare all'attività:

a) *Caratteristiche dell'immobile.*

L'attività di turismo rurale deve essere esercitata in immobili già esistenti, censiti nel nuovo catasto terreni, e, comunque, costruiti da oltre cinquant'anni, attestati con certificato storico all'impianto. Si prescinde da tale limite per gli immobili di proprietà statale, regionale e di enti locali. Possono essere utilizzati anche i fabbricati che insistono su fondi rustici dismessi dall'attività agricola. Per gli interventi di cui all'art. 26 della legge regionale n. 19/1995, dovranno essere utilizzati prevalentemente materiali propri dell'edilizia tradizionale della zona, con impiego di pietra (calcareo, calcareo-marmosa, arenaria), sasso, mattone, cotto, legno, ferro, ghisa.

Per il rifacimento di coperture degli edifici dovranno essere privilegiati materiali analoghi a quelli originali, quali legno, lastre in pietra, tegole tipo coppo. Saranno ammessi manufatti già esistenti realizzati con materiali estranei alle tipologie architettoniche originali, previo intervento di riqualificazione e/o mimetizzazione.

L'impiego dei colori dovrà essere inserito in modo armonico negli elementi tipologici locali, conformemente alle caratteristiche cromatiche naturali e artificiali della zona.

Gli interventi di cui sopra dovranno privilegiare tecnologie edilizie e soluzioni costruttive finalizzate al risparmio energetico ed al minimo impatto ambientale.

Per il restauro ed il ripristino degli edifici rurali può essere ammesso un aumento del volume globale, purché finalizzato al miglioramento delle caratteristiche tecnologiche e funzionali della struttura nel rispetto delle caratteristiche strutturali ed architettoniche preesistenti e delle norme in materia di costruzioni in zone rurali.

L'utilizzo dei locali è consentito anche in deroga ai limiti di altezza ed ai rapporti di illuminazione e di aerazione, come previsto dalla normativa vigente.

b) *Arredi interni ed esterni.*

Gli interventi nelle aree esterne adiacenti e di pertinenza degli immobili destinati all'attività di turismo rurale dovranno essere realizzati in sintonia fra loro e con l'ambiente circostante. In particolare, la sistemazione o il restauro della vegetazione dei parchi e dei giardini dovrà essere eseguita con l'impiego di essenze (arboresce, arbustive, erbacee) tipiche delle associazioni vegetali che caratterizzano la zona.

Gli elementi di arredo degli spazi esterni, quali tavoli, panche, sedili, cestini di raccolta dei rifiuti, segnaletica, nonché le recinzioni perimetrali o interne, dovranno essere realizzati in legno, canne, pietra, paglia, ferro o altro materiale tradizionale. Per i pergolati, le coperture e i divisioni andranno privilegiate strutture leggere e possibilmente arredate con vegetazione rampicante a scopo mimetico.

Le finiture interne dei locali, nonché gli arredi, le pavimentazioni e i rivestimenti, devono essere improntati al recupero ed alla conservazione di caratteri legati alla tradizione locale, mediante l'impiego di materiali idonei, di mobili ed oggetti originali o in stile, improntati a semplicità e rusticità.

Art. 7.

Caratteristiche dei servizi

1. I servizi di supporto al turismo rurale, intesi quali organizzazione del tempo libero e dell'attività all'aria aperta, dovranno essere descritti nella relazione di cui al punto d) dell'art. 5 della legge regionale n. 19/1995, in sinergia con le risorse ambientali storico-culturali e ricreative della zona.

2. Tra le proposte di servizi che si intendono offrire, in relazione alle risorse menzionate al comma 1, si riportano, a titolo indicativo, le seguenti:

- escursionismo naturalistico (a cavallo, a piedi, in bicicletta);
- escursionismo storico archeologico e culturale;
- incontri-studio finalizzati alla conoscenza e all'apprendimento delle tradizioni popolari e folkloristiche;
- attività sportive e ricreative, quali pesca, caccia sportiva, percorsi-vita, sport equestri, tiro con l'arco, deltaplano, sci, calcetto, minigolf, bocce, tennis, mountain-biking, parco-giochi, ecc.;
- servizi generali di ospitalità turistica, quali sala di lettura, baby sitter, animazione, ospitalità animali da affezione, pensione cavalli, ecc.;
- eventuale partecipazione ad attività agricole.

Art. 8.

Norme igienico-sanitarie

1. I requisiti igienico-sanitari dei servizi e degli immobili, da destinare all'attività di turismo rurale, vanno adeguati alla normativa vigente in materia.

Art. 9.

Istituzione del marchio di qualità

1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità di cui all'art. 25 della legge regionale n. 19/1995, conformemente alle direttive nazionali.

Art. 10.

Adozione del simbolo del turismo rurale

1. Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 19/1995, è istituito il simbolo di contrassegno del turismo rurale, riservato a tutti gli esercenti regolarmente autorizzati e iscritti all'elenco regionale degli operatori del turismo rurale di cui all'art. 11 del presente regolamento. La rappresentazione grafica del suddetto simbolo, si compone del logo da definirsi a cura della Giunta regionale e della scritta: «Dimora rurale».

Art. 11.

Iscrizione all'elenco degli operatori del turismo rurale

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 19/1995 è istituito l'elenco degli operatori del turismo rurale.

2. La domanda d'iscrizione, redatta in bollo su apposito modello, in duplice copia deve essere inoltrata all'amministrazione provinciale competente per territorio.

Alla domanda devono essere allegati:

a) titolo di proprietà dell'immobile corredato di certificato catastale ovvero autorizzazione del proprietario, resa come disposto all'art. 5, comma 2 della legge regionale 19/1995, alla utilizzazione degli edifici da destinare all'attività di cui al Titolo II della legge regionale n. 19/1995, qualora la richiesta venga avanzata da persona diversa dal proprietario;

b) certificato di residenza in carta semplice ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge n. 127/1997;

c) certificato d'iscrizione al R.E.C., rilasciato dalla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, per i soggetti che già esercitano le attività di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 19/1995 ovvero dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge n. 127/1997;

d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto con relativo certificato della Cancelleria del Tribunale se trattasi di cooperative o di società;

e) relazione descrittiva sulla tipologia e sulle caratteristiche dell'immobile e dell'attività che si intende svolgere nonché sui servizi offerti in riferimento alle emergenze ambientali e culturali della zona;

f) planimetrie, in scala adeguata, relative all'edificio e alle eventuali aree esterne interessate all'offerta di servizi a turismo rurale.

Le ditte sono tenute a presentare all'amministrazione regionale il certificato di iscrizione all'elenco degli operatori del turismo rurale entro sessanta giorni dall'avvenuta iscrizione. Tale documento è condizione essenziale per la liquidazione del contributo. Nelle more dell'istituzione di tale elenco, può essere presentato certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio entro un anno dalla data della domanda di contributo. Per le istanze già inoltrate, il termine di un anno decorrerà dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 12.

Presentazione dei progetti e loro istruttoria

1. L'istruttoria delle domande intese ad ottenere i finanziamenti relativi all'attività di turismo rurale è svolta dalla Regione con le modalità e i tempi previsti dall'art. 5 della legge regionale n. 19/1995.

2. Alla documentazione prescritta dall'art. 5 della legge regionale n. 19/1995, vanno aggiunti:

a) certificato di residenza;

b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, come previsto nel precedente art. 11, comma 3.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, vigono le norme di cui alla legge n. 19/1995, nonché le disposizioni statali in materia.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise*.

Campobasso, 30 luglio 1998

IORIO

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1998, n. 17.

Modifica dell'art. 3, comma 10, della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 17 luglio 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 10 dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8, è così sostituito:

«10. Ai componenti del comitato urbanistico regionale che non siano funzionari regionali in servizio, compete l'indennità di lire 150 mila (centocinquantomila) per ogni effettiva partecipazione alle sedute del comitato e dei comitati ristretti di cui alla legge regionale 4 luglio 1994, n. 24. A tutti i componenti spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del comitato. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfettaria pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super, vigente al momento, per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Barì, 15 luglio 1998

DISTASO

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1998, n. 18.

Modifica del comma 13, dell'art. 14, della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27.

*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia
n. 65 del 17 luglio 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 13 dell'art. 14 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, è così sostituito:

«13. Ai componenti del comitato regionale tecnico amministrativo che non siano funzionari regionali in servizio compete l'indennità lorde di lire 150 mila (centocinquanta mila) per ogni effettiva partecipazione alle sedute del comitato. A tutti i componenti spetta, se e in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del comitato. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfettaria pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super, vigente al momento, per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Puglia*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 15 luglio 1998

DISTASO

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1998, n. 19.

Disciplina dei turni di servizio delle farmacie.

*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia
n. 69 del 27 luglio 1998)*

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizione

1. L'esercizio delle farmacie, gestite sia da privati che da enti, aperte al pubblico nel territorio della Regione è disciplinato dalle norme della presente legge, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, della chiusura, del riposo, festività e ferie, nonché della sostituzione temporanea.

2. Il servizio farmaceutico viene effettuato:

a) a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al pubblico;

b) a battenti chiusi: quando la farmacia è chiusa, con farmacista di guardia all'interno. In tal caso i battenti dell'esercizio farmaceutico devono avere opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre la sicurezza del farmacista, idoneo e facile accesso dei richiedenti la prestazione, nonché possibilità di colloquio col farmacista;

c) a chiamata: quando all'esterno della farmacia il farmacista indica il luogo e, se possibile, anche il recapito telefonico dove può essere prontamente reperito.

3. Si deve intendere per «chiamata» quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico.

4. La farmacia di turno deve avere un'insegna adeguatamente illuminata nelle ore notturne, nonché strumenti facilmente azionabili e alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia.

5. Le insegne delle farmacie che non sono di turno devono rimanere spente.

6. I turni di servizio pomeridiano, notturno, festivo e per ferie vengono stabiliti nell'ambito dei singoli comuni o per bacini di utenza.

7. Per bacino di utenza si intende l'insieme di più comuni distanti tra loro non oltre quindici chilometri.

8. L'organizzazione dei turni di servizio nell'ambito di un comune o di un bacino di utenza viene effettuata dall'ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, e trasmessa alle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio per la conseguente approvazione.

Art. 2.

Orario diurno

1. Nei giorni feriali le farmacie urbane e rurali restano aperte per non meno di sette ore e mezzo e non più di otto ore al giorno, salvo quanto disposto per i giorni di riposo infrasettimanali.

2. Il servizio diurno viene effettuato in due periodi, suddivisi da un intervallo per riposo pomeridiano.

Art. 3.

Turni pomeridiani

1. Durante l'intervallo pomeridiano il servizio farmaceutico è assicurato:

a) nei capoluoghi di provincia e nei comuni con popolazione compresa tra 100 mila e 200 mila abitanti: da due farmacie e, oltre i 200 mila abitanti, da una ulteriore farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento, a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla Tariffa nazionale dei medicinali;

b) nei comuni con popolazione compresa tra 50 mila e 100 mila abitanti: da almeno una farmacia, a chiamata o a battenti chiusi e per turni fra tutte le farmacie;

c) nei comuni o nei bacini di utenza con popolazione inferiore a 50 mila abitanti: da almeno una farmacia, a chiamata o a battenti chiusi e per turni fra tutte le farmacie urbane e rurali comprese nel comune o nel bacino di utenza;

d) nei comuni con farmacie uniche e rurali che per motivi di distanza non possono effettuare il turno pomeridiano con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, su presentazione di ricetta urgente, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali.

Art. 4.

Turni festivi

1. Le farmacie urbane e rurali restano chiuse la domenica e le altre festività infrasettimanali.

2. Nei giorni festivi, nei comuni con più di una farmacia e nei bacini di utenza, il servizio farmaceutico viene effettuato mediante turni fra tutte le farmacie in modo da assicurare la disponibilità di almeno una farmacia ogni 50 mila abitanti o frazione superiore a 25 mila.

3. Nei comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di distanza non possono effettuare il turno festivo con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica rimarrà normalmente chiusa salvo quanto previsto all'art. 7.

4. Le farmacie di turno effettuano il servizio durante il normale orario diurno a battenti aperti e, durante l'intervallo pomeridiano, con le modalità di cui all'art. 3.

5. L'effettuazione del turno di servizio festivo non dà luogo a recupero.

Art. 5.

Riposo settimanale

1. Le farmacie urbane e rurali restano chiuse per riposo infrasettimanale per mezza giornata o per una giornata intera oltre la domenica e le altre festività infrasettimanali.

2. La chiusura infrasettimanale, che in ogni caso dovrà avere la stessa durata per tutte le farmacie nell'ambito del singolo comune, e le relative modalità di svolgimento del servizio farmaceutico vengono organizzate per singoli comuni o per bacini di utenza dagli ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, nel rispetto dei rapporti stabiliti dagli articoli 3 e 4 della presente legge e trasmesse alle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio per la conseguente approvazione.

3. L'effettuazione del turno di servizio durante il periodo di riposo infrasettimanale non dà luogo a recupero.

Art. 6.

Servizio notturno

1. Per servizio notturno si intende quello espletato dall'orario di chiusura delle farmacie fino all'orario di riapertura del giorno successivo.

2. Nelle ore notturne il servizio viene assicurato:

a) nei capoluoghi di provincia e nei comuni con popolazione compresa tra 100 mila e 200 mila abitanti: da due farmacie e, oltre i 200 mila abitanti, da una farmacia ogni 90 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento, a battenti aperti fino a due ore oltre l'orario

normale di chiusura e a battenti chiusi successivamente. Il servizio svolto, per motivi di sicurezza, a battenti chiusi fin dall'orario di chiusura serale delle farmacie non dà luogo a diritti addizionali per le prime due ore;

b) nei comuni con popolazione compresa tra 50 mila e 100 mila abitanti: da almeno una farmacia, a chiamata o a battenti chiusi e per turni tra tutte le farmacie;

c) nei comuni o nei bacini di utenza con popolazione inferiore a 50 mila abitanti: da almeno una farmacia, a chiamata o a battenti chiusi e per turni tra tutte le farmacie urbane e rurali comprese nel comune o nel bacino di utenza;

d) nei comuni con farmacie uniche e rurali che per motivi di distanza non possono effettuare il turno notturno con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, su presentazione di ricetta urgente, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanale.

3. In ogni comune o bacino di utenza il servizio notturno sarà assicurato in forma continuativa fra gli esercizi che avranno dichiarato la loro disponibilità. Le modalità di espletamento del servizio notturno di cui alle lettere a) e b) del comma 2 saranno regolate dall'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze provinciali delle farmacie pubbliche e private e trasmesse alle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio per la conseguente approvazione.

4. Nei comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di distanza non possono effettuare il turno notturno con altre nell'ambito di un bacino di utenza, il turno viene svolto a chiamata, su presentazione di ricetta urgente, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali.

5. Per le chiamate notturne, i sindaci dovranno garantire la sicurezza del farmacista di servizio con modalità da concordare con l'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private.

Art. 7.

Agevolazioni per le farmacie uniche e rurali

1. Una forma di sussidio a carico dei comuni interessati dovrà essere prevista quando, per obiettive e giustificate esigenze rappresentate dall'autorità sanitaria locale, si richieda un'assistenza farmaceutica ininterrotta nei comuni con farmacie uniche e rurali che per motivi di distanza non possono effettuare i turni pomeridiani, notturni, festivi e per ferie con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza.

Art. 8.

Chiusura annuale per ferie

1. Tutte le farmacie urbane e rurali restano chiuse per ferie annuali da un minimo di tre settimane ad un massimo di quattro settimane, fatti salvi i turni notturni così come disciplinati dall'art. 6.

2. La durata del periodo di chiusura e le modalità di svolgimento del servizio vengono disciplinate, nell'ambito delle singole province, dagli ordini dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, e trasmesse alle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio per la conseguente approvazione. Al fine di assicurare l'assistenza farmaceutica dovrà in ogni caso essere garantita l'apertura di almeno il 50% delle farmacie in pianta organica.

Art. 9.

Determinazione degli orari di servizio

1. Gli ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, sottopongono all'approvazione dei sindaci la proposta degli orari di apertura e di chiusura delle farmacie.

2. I sindaci fissano con ordinanza gli orari di apertura di chiusura delle farmacie in conformità al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 e alle leggi regionali vigenti in materia.

Art. 10.

Determinazione dei turni di servizio

1. Gli ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, compilano annualmente, nel rispetto delle norme fissate dalla presente legge, un prospetto riportante le farmacie che espletano turni di servizio pomeridiano, notturno, festivo e per ferie, per singoli comuni o bacini di utenza, trasmettendoli alle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio per gli adempimenti di competenza.

2. Per particolari e/o improvvise esigenze, l'ordine provinciale dei farmacisti può apportare ai turni di servizio di cui al comma 1 le opportune variazioni, che devono essere concordate tempestivamente con le medesime aziende unità sanitarie locali.

3. Ogni farmacia deve tenere permanentemente esposto al pubblico, all'esterno della farmacia, un cartello con l'indicazione dell'orario di apertura giornaliera e delle farmacie di turno e deve dotarsi di un'insegna idonea all'individuazione dell'esercizio da parte dell'utente.

Art. 11.

Sostituzione temporanea del titolare

1. La sostituzione temporanea del titolare di farmacia con altro farmacista regolarmente iscritto all'albo, nella conduzione professionale dell'esercizio, è consentita, oltre che per i casi previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, anche nei casi in cui il titolare assuma incarichi pubblici, sindacali, professionali in associazioni o organismi di categoria.

Art. 12.

Chiusura temporanea dell'esercizio

1. Qualora sia necessario dover chiudere temporaneamente l'esercizio della farmacia, il titolare è tenuto a darne notizia al sindaco, all'ordine provinciale dei farmacisti e alla azienda unità sanitaria locale competente almeno quindici giorni prima, salvo i casi urgenti e gravi documentabili per i quali deve darsi tempestiva comunicazione scritta; nel qual caso è consentita la chiusura per una durata di tre giorni.

Art. 13.

Norma transitoria

1. L'art. 8 avente per oggetto «Chiusura annuale per ferie» avrà efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Non sono previsti oneri finanziari rivenienti dall'applicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 22 luglio 1998

DISTASO

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1998, n. 20.

Turismo rurale.

*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia
n. 69 del 27 luglio 1998)*

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni immobili situati in aree rurali, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico-rurale.

2. Nell'ambito di tutto il territorio regionale sono consentiti, immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i propositi originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'immobile, il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi manufatti censiti nel catasto agricolo urbano, rientranti nel regime giuridico della legge 10 giugno 1939, n. 1089 o suscettibili di essere assoggettati a tale regime per essere stati eseguiti da oltre cinquant'anni, al fine della trasformazione dell'immobile in strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

3. L'eventuale ampliamento, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati, deve assicurare la conservazione e il recupero di manufatti sotterranei preesistenti quali ipogei, trappeti, cisterne, granai, cavità naturali, etc.

4. Il progetto è approvato con deliberazione del consiglio comunale, previo parere favorevole della commissione edilizia comunale. Deve essere, in ogni caso, acquisito il preventivo nulla-osta della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia, e, per le aree sottoposte al vincolo paesaggistico, il preventivo nulla-osta previsto dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche e integrazioni.

5. La deliberazione, da pubblicarsi nei modi di legge, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico vigente c/o adottato ed è trasmessa, in uno con gli atti progettuali, pareri e nulla-osta, agli assessorati regionali all'urbanistica e al turismo, che esprimono, entro sessanta giorni, il proprio motivato parere. La giunta regionale, con proprio provvedimento, approva la variante. Il comune inserisce la relativa previsione nell'ambito del proprio piano fabbricazione c/o piano regolatore generale vigente c/o adottato.

6. La presente legge si applica anche ai progetti, presentati alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3, che non hanno conseguito il finanziamento POP con esclusione degli ampliamenti fuori terra previsti.

7. Le aree previste per il finanziamento POP sono da considerarsi quelle inserite nella legge regionale sulle comunità montane e quelle inserite dalla delibera del consiglio regionale per l'eleggibilità aree PIM.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 22 luglio 1998

DISTASO

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1998, n. 21.

Arco temporale del piano di formazione professionale 1998-1999.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia
n. 77 del 10 agosto 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La decorrenza finanziaria e contabile del piano di formazione professionale 1998 è fissata al 1° maggio 1998 con riguardo all'aggiornamento degli operatori al funzionamento delle strutture e dei servizi strumentali alle attività didattiche attinenti le attività formative.

2. Le stesse saranno avviate a partire dal mese di luglio 1998 per concludersi il 30 aprile 1999.

3. Le risorse finanziarie sono quelle rivenienti dalle disponibilità del POP 1994-99 per il 1998 così come riprogrammate e rimodulate.

4. In applicazione dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, così come riproposto con la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, la Regione riconosce, in assenza di attività formativa, unicamente le spese relative al mantenimento delle strutture operative ordinarie e agli interessi per anticipazioni bancarie riferite alle retribuzioni del personale di cui all'albo e all'elenco ex art. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e alle spese di funzionamento agli enti gestori pubblici e privati, se titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con i formatori di cui al suddetto albo ed elenco.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 31 luglio 1998

DISTASO

98R0826

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via della Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA MISTICO
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via del Goli, 11
- ◇ **AVELINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Neppi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raicella, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLE
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portofino, 20-23
LIBRERIA L'ATTENEO
Viale Augusto, 166-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meritani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCIERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunale, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzarotto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quarto Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORTOFONERO**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesto)
- LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovechio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 6
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 81/A

- LIBRERIA MEDICHINI
Via Marconio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI

- ◇ **LIBRERIA MANNELLI**
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrarsa
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
- LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Brianza, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Daleniente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **BONDIRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 6

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI E. M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 18
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Gallimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Goite, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **Vercelli**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 178/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAREVO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 128
- ◇ **MOLIFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 228

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRAMO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCIOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCIOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCIOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villarmosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallati, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **BRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Correse, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA - «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
 - ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLIO
Via Firenze, 4/B
 - ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
 - ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 18
 - ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
 - ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macellè, 37
 - ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
 - ◇ **BIENA**
LIBRERIA TICCIO
Via delle Terme, 5-7
 - ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38
- ## TRENTINO-ALTO ADIGE
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11
- ## UMBRIA
- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
 - ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
 - ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29
- ## VENETO
- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPODEL
Piazza Martiri, 27/D
 - ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
 - ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
 - ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
 - ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmagliore, 31
 - ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
 - ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
 - ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	484.000	- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	275.000	- semestrale	L.	65.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	395.000	- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	220.000	- semestrale	L.	138.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	L.	110.000	- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	66.000	- semestrale	L.	565.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	L.	102.000	- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	66.500	- semestrale	L.	495.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle comunità europee:					
- annuale	L.	260.000			
- semestrale	L.	143.000			

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA



* 4 1 1 1 3 0 0 4 8 0 9 8 *

L. 3.000